

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Estratto determinazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 2 comma 13d del regolamento regionale 5 marzo 2001 n° 4/R.

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8647 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 46)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

di assentire alla società Diageo Operations Italy S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Santa Vittoria d'Alba e di Verduno ad uso produzione di beni e servizi e ad uso civile la portata media di 3,2471 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Santa Vittoria d'Alba, in frazione Cinzano – foglio di mappa 14 particella 322 – profondità 14 m – codice univoco CNP10061 – portata massima 10 l/s – portata media 0,5074 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi alla fabbricazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, usi direttamente connessi con il processo produttivo, usi di raffreddamento e usi direttamente connessi con l'attività di prestazione del servizio e civile: igienico sanitario, irrigazione di aree verdi private, lavaggio strade e superfici impermeabilizzate e scorte antincendio;

Pozzo sito nel comune di Santa Vittoria d'Alba, in frazione Cinzano – foglio di mappa 14 particella 323 – profondità 19 m – codice univoco CNP10271 – portata massima 10 l/s – portata media 0,9132 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi alla fabbricazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, usi direttamente connessi con il processo produttivo, usi di raffreddamento e usi direttamente connessi con l'attività di prestazione del servizio e civile: igienico sanitario, irrigazione di aree verdi private, lavaggio strade e superfici impermeabilizzate e scorte antincendio;

Pozzo sito nel comune di Verduno, in località Isolotto – foglio di mappa 2 particella 242 – profondità 26 m – codice univoco CNP10272 – portata massima 10 l/s – portata media 0,9132 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi alla fabbricazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, usi direttamente connessi con il processo produttivo, usi di raffreddamento e usi direttamente connessi con l'attività di prestazione del servizio e civile: igienico sanitario, irrigazione di aree verdi private, lavaggio strade e superfici impermeabilizzate e scorte antincendio;

Pozzo sito nel comune di Verduno, in località Isolotto – foglio di mappa 2 particella 11 – profondità 22 m – codice univoco CNP10273 – portata massima 9 l/s – portata media 0,9132 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi alla fabbricazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, usi direttamente connessi con il processo produttivo, usi di raffreddamento e usi direttamente connessi con l'attività di prestazione del servizio e civile: igienico sanitario, irrigazione di aree verdi private, lavaggio strade e superfici impermeabilizzate e scorte antincendio. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6744 del 12.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 297)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Azienda Agricola Bertorello Romano Oreste e Giulio S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Scarnafigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 22 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Scarnafigi, in località Podio – foglio di mappa 19 particella 79 – profondità 30 m – codice univoco CNP10477 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6745 del 12.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 344)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Bonetto Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,1550 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Cimitero – foglio di mappa 28 particella 222 – profondità 32 m – codice univoco CNP10551 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7483 del 11.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 376)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Mangimi Monge & C. S.n.c. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Torre San Giorgio ad uso civile la portata media di 0,0004 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Torre San Giorgio, in località circonvallazione G. Giolitti – foglio di mappa 4 particella 27 – profondità 34 m – codice univoco CNP10597 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0004 l/s – ad uso civile: igienico sanitario. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8001 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 383)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Giordana Riccardo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villanova Solaro ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 24,2719 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Villanova Solaro, in via Moretta 11 – foglio di mappa 15 particella 110 – profondità 12 m – codice univoco CNP10610 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame;

Pozzo sito nel comune di Villanova Solaro, in località Madonna dela Noce – foglio di mappa 14 particella 10 – profondità 35 m – codice univoco CNP10611 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8002 del 3.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 406)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Fossano (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6,8580 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Fossano, in via Torino – foglio di mappa 28 particella 16 – profondità 28 m – codice univoco CNP10658 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8003 del 3.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 517)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Perotto Egidio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Pagno ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 4 dalla seguente captazione:

• Sorgente sita nel comune di Pagno, in località Bertina Combale Pasello – foglio di mappa 5 particella 255 – codice univoco CNS11627 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6746 del 12.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 592)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

di assentire al Consorzio Irriguo Crocetta (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 80 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione Gerbo – foglio di mappa 53 particella 65 – profondità 28 m – codice univoco CNP10904 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6747 del 12.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 674)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Delsoglio Renato (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo la portata media di 0,019 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in località Sant'Antonio Baligio – foglio di mappa 24 particella 8 – profondità 7 m – codice univoco CNP11018 – portata massima 0,9 l/s – portata media 0,019 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8648 del 29.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 778)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Irriguo Falicetto Sud (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Verzuolo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 145,1229 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Verzuolo, in via Pomarolo – foglio di mappa 25 particella 197 – profondità 32 m – codice univoco CNP11146 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Verzuolo, in via Pomarolo – foglio di mappa 24 particella 16 – profondità 52 m – codice univoco CNP11147 ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Verzuolo, in via Villafalletto – foglio di mappa 23 particella 141 – profondità 35 m – codice univoco CNP11148 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6748 del 12.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 786)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Curti Giorgio (omissis), in nome proprio e per conto di: Curti Michele (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Narzole ad uso agricolo la portata media di 0,0143 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Narzole, in frazione Lucchi 94 – foglio di mappa 20 particella 51 – profondità 11 m – codice univoco CNP11155 – portata massima 0,7 l/s – portata media 0,0143 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8004 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 787)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

di assentire all'Acquedotto Rurale San Michele (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saliceto ad uso potabile la portata media di 0,0301 l/s dalle seguenti captazioni:

- Sorgente sita nel comune di Saliceto, in località San Michele – foglio di mappa 20 particella 45 – codice univoco CNS10228 – portata massima 0,08 l/s

– portata media 0,0079 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

- Sorgente sita nel comune di Saliceto, in località San Michele – foglio di mappa 20 particella 82 – codice univoco CNS14288 – portata massima 0,08 l/s

– portata media 0,0079 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Saliceto, in località San Michele – foglio di mappa 20 particella 315 – codice univoco CNS14289 – portata massima 0,08 l/s – portata media 0,0079 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

- Sorgente sita nel comune di Saliceto, in località San Michele – foglio di mappa 20 particella 415 – codice univoco CNS14290 – portata massima 0,08 l/s – portata media 0,0063 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile

Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8649 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 795)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Angaramo Francesco Bartolomeo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Ruffia ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 9,25 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Ruffia – foglio di mappa 7 particella 4 – profondità 10 m – codice univoco CNP11163 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8650 del 29.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 816)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Fratelli Marengo S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villanova Solaro ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 4,72 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Villanova Solaro, in cascina Parrocchiale – foglio di mappa 10 particella 124 – profondità 15 m – codice univoco CNP11202 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame;

Pozzo sito nel comune di Villanova Solaro – foglio di mappa 10 particella 298 – profondità 30 m – codice univoco CNP11469 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6749 del 12.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 847)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Irriguo Pozzo Sant'Anna (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Lagnasco ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 30 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Lagnasco – foglio di mappa 20 particella 114 – profondità 30 m – codice univoco CNP11245 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8651 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 923)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Brero Pietro (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Lagnasco e di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6,86 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Lagnasco, in strada Manta – foglio di mappa 13 particella 10 – profondità 20 m – codice univoco CNP11335 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Savigliano, in località Sanità – foglio di mappa 73 particella 32 – profondità 10 m – codice univoco CNP11336 ad uso agricolo: altri usi funzionali all'attività dell'azienda agricola;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6750 del 12.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 963)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Tosco Lorenzo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Genola ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 60 e ad uso zootecnico la portata media di 0,1481 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Genola, in cascina Luisa – foglio di mappa 7 particella 83 – profondità 30 m – codice univoco CNP11397 – ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Genola, in cascina Vernetta – foglio di mappa 22 particella 9 – profondità 32 m – codice univoco CNP11398 – ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Genola, in via della Ferrovia 12 - cascina Vernetta – foglio di mappa 10 particella 84 – profondità 21 m – codice univoco CNP14272 – portata media 0,1481 l/s – ad uso zootecnico;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7484 del 11.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 980)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Casella Maria (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Prunetto ad uso agricolo la portata media di 0,0208 l/s dalla seguente captazione:

• Sorgente sita nel comune di Prunetto, in località Chiaggio – foglio di mappa 8 particella 511 – codice univoco CNS10253 – portata massima 0,03 l/s – portata media 0,0208 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8005 del 3.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 983)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

di assentire al signor Canale Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso zootecnico la portata media di 0,0400 l/s dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Fossano, in località Mellea – foglio di mappa 6 particella 13 – profondità 6 m – codice univoco CNP11421 – portata media 0,04 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6751 del 12.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 986)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Fruttero Mario (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 15,24 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Fossano, in località San Martino – foglio di mappa 29 particella 40 – profondità 50 m – codice univoco CNP11424 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame;

Pozzo sito nel comune di Fossano, in località San Martino – foglio di mappa 29 particella 107-108 – profondità 23 m – codice univoco CNP11425 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)
Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7485 del 11.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 994)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Rainero Aldo (omissis), in nome proprio e per conto di: Rainero Umberto (omissis), Rainero Mario (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 49,3 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Cascinette – foglio di mappa 22 particella 10 – profondità 30 m – codice univoco CNP11436 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Putagè – foglio di mappa 30 particella 60 – profondità 35 m – codice univoco CNP11437 ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in cascina Cascinette – foglio di mappa 21 particella 173 – profondità 30 m – codice univoco CNP11438 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6752 del 12.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1015)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Irriguo Tetti Pertusio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Revello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 13,34 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Revello, in località Tetti Pertusio – foglio di mappa 43 particella 391 – profondità 25 m – codice univoco CNP11464 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Revello, in località Tetti Pertusio – foglio di mappa 42 particella 327 – profondità 24 m – codice univoco CNP11465 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8006 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1035)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Scotto Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Castelletto Stura ad uso zootecnico la portata media di 0,0694 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Castelletto Stura, in località Tetti Pesio – foglio di mappa 20 particella 110 – profondità 9 m – codice univoco CNP11487 – portata massima 1,4 l/s – portata media 0,0694 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6753 del 12.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1037)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla Società Agricola Gramaglia Gianfranco - Pier Costanzo e Sergio S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 18,2149 e ad uso zootecnico la portata media di 0,1979 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in via dei Romani cascina Murtizzi – foglio di mappa 10 particella 8 – profondità 12 m – codice univoco CNP11489

- portata media 0,1979 l/s – ad uso agricolo: irrigazione e zootecnico;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7486 del 11.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1052)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Tosello Marco (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Rocca de' Baldi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 15 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Rocca de' Baldi, in località Ciot – foglio di mappa 15 particella 2 – profondità 29 m – codice univoco CNP11514 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6754 del 12.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1064)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Baudissone Giacomo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Castelletto Stura ad uso agricolo, dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Castelletto Stura, in Riforano – foglio di mappa 5 particella 208 – profondità 52 m – codice univoco CNP11526 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7487 del 11.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1073)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Unia Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Morozzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 10 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Morozzo, in località Consovero – foglio di mappa 2 particella 2 – profondità 27 m – codice univoco CNP11535 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6755 del 12.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1077)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Peyracchia Domenica (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,80 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Saluzzo – foglio di mappa 55 particella 46 – profondità 40 m – codice univoco CNP11540 ad uso agricolo: irrigazione e antibrina; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7488 del 11.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1078)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Mellano Giovanni Battista (omissis), in nome proprio e per conto di: Mellano Antonio (omissis), Mellano Giuseppe (omissis), Mellano Mario (omissis), Mellano Bernardino (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Morozzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 36,3117 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Morozzo, in cascina Frera – foglio di mappa 25 particella 4 – profondità 30 m – codice univoco CNP11542 ad uso agricolo: irrigazione;

Fontanile sito nel comune di Morozzo, in cascina Piccola – foglio di mappa 13 particella 75 – codice univoco CNS11541 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE Per derivazione di acque superficiali, di sorgente, di fontanili o di trincee drenanti Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Per derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo

od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4°

REGIONE PIEMONTE BU10 10/03/2011

comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6756 del 12.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1291)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Festa Alessandro (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cavallermaggiore ad uso zootecnico la portata media di 0,1505 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Cavallermaggiore, in località Calisti – foglio di mappa 48 particella 8 – profondità 25 m – codice univoco CNP11815 – portata massima 1,83 l/s – portata media 0,1505 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8652 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1375)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Solaro di Monasterolo Milca (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Monasterolo di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 14,6058 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Monasterolo di Savigliano, in località Rinino – foglio di mappa 6 particella 1225 – profondità 25 m – codice univoco CNP11927 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Monasterolo di Savigliano, in località Besanzone Nuovo – foglio di mappa 1 particella 67 – profondità 25 m – codice univoco CNP13662 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6757 del 12.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1388)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Ambrogio Marco (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villanova Mondovì ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 12 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Villanova Mondovì, in località Annunziata – foglio di mappa 4 particella 292 – profondità 54 m – codice univoco CNP11938 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6758 del 12.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1392)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Vassallo Bernardino (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Barge ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 10,5327 e ad uso zootecnico la portata media di 0,0822 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Barge, in cascina Governante – foglio di mappa 30 particella 339 – profondità 15 m – codice univoco CNP11944 – portata massima 1,67 l/s – portata media 0,0822 l/s – ad uso zootecnico;;

Pozzo sito nel comune di Barge, in via Soleiabo – foglio di mappa 38 particella 63 – profondità 40 m – codice univoco CNP11945 – ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8653 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1446)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Crosetti Franco (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo la portata media di 0,0238 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in via dei Romani – foglio di mappa 10 particella 8 – profondità 15 m – codice univoco CNP12016 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0238 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6759 del 12.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1491)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla Società Semplice Agricola San Lorenzo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione San Lorenzo – foglio di mappa 130 particella 12 – profondità 40 m – codice univoco CNP12075 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8007 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1496)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Rosso Pietro (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Verzuolo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Verzuolo, in via Falicetto – foglio di mappa 11 particella 242 – profondità 6 m – codice univoco CNP12081 ad uso agricolo: irrigazione e altri usi funzionali all'attività dell'azienda agricola; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8008 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1497)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Rosso Pietro (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Verzuolo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,6074 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Verzuolo, in via Falicetto – foglio di mappa 11 particella 50 – profondità 9 m – codice univoco CNP12082 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8009 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1520)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Ponsi Walter (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Revello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 11 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Revello, in via Brigna 1/A – foglio di mappa 28 particella 22 – profondità 45 m – codice univoco CNP12112 ad uso agricolo: antibrina e irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8654 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1539)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Rosso Vilma (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2,4765 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione San Sebastiano – foglio di mappa 104 particella 1 – profondità 33 m – codice univoco CNP12138 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8010 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1566)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Sanino Michele (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Bene Vagienna ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,81 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Bene Vagienna, in borgata Airali 12 – foglio di mappa 17 particella 45 – profondità 32 m – codice univoco CNP12172 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8011 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1576)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Cavaglià Ernesto (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 8,4415 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in cascina Antoni – foglio di mappa 42 particella 118 – profondità 50 m – codice univoco CNP12187 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in cascina Antoni – foglio di mappa 42 particella 116 – profondità 15 m – codice univoco CNP12188 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame;. (omissis)
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8655 del 29.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1635)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Gili Mario (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 30 e ad uso zootecnico la portata media di 0,0694 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 50 particella 55 – profondità 18 m – codice univoco CNP12284 – ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 51 particella 53 – profondità 10 m – codice univoco CNP12285 – portata media 0,0694 l/s – ad uso zootecnico;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8012 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1674)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Pozzo Irriguo San Chiaffredo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 38 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in regione Peschere – foglio di mappa 30 particella 107 – profondità 27 m – codice univoco CNP12351 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6760 del 12.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1740)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Magnano Vilma (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Barge ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Barge, in località Assarti – foglio di mappa 53 particella 46 – profondità 30 m – codice univoco CNP12452 ad uso agricolo: irrigazione e antibrina; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8013 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1745)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Maero Romaldo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Lagnasco e di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 27 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Lagnasco, in località Marchisa – foglio di mappa 10 particella 121 – profondità 50 m – codice univoco CNP12464 ad uso agricolo: irrigazione e antibrina;

Pozzo sito nel comune di Savigliano, in località Sprina – foglio di mappa 37 particella 33 – profondità 30 m – codice univoco CNP12460 ad uso agricolo: irrigazione e antibrina;;

Pozzo sito nel comune di Lagnasco, in via Saluzzo – foglio di mappa 10 particella 70 – profondità 39 m – codice univoco CNP12462 ad uso agricolo: irrigazione e antibrina;;

Pozzo sito nel comune di Lagnasco, in via Saluzzo – foglio di mappa 10 particella 93 – profondità 20 m – codice univoco CNP12463 ad uso agricolo: irrigazione e antibrina;;

Pozzo sito nel comune di Savigliano, in località Sprina – foglio di mappa 25 particella 45 – profondità 26 m – codice univoco CNP12461 ad uso agricolo: irrigazione e antibrina;. (omissis)
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8656 del 29.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1776)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Raso Chiaffredo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cavallermaggiore ad uso agricolo la portata media di 0,0046 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Cavallermaggiore, in località Trebbietta – foglio dimappa 24 particella 102 – profondità 15 m – codice univoco CNP12508 – portata massima 0,8 l/s – portata media 0,0046 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8014 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1813)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Bonino Filippo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 32 e ad uso zootecnico la portata media di 0,1395 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in cascina San Lorenzo – foglio di mappa 15 particella 8 – profondità 31 m – codice univoco CNP12557 – ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in cascina San Lorenzo – foglio di mappa 15 particella 5 – profondità 35 m – codice univoco CNP12558 ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in cascina San Lorenzo – foglio di mappa 15 particella 55 – profondità 15 m – codice univoco CNP12559 ad uso zootecnico;;

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in cascina San Lorenzo – foglio di mappa 15 particella 55 – profondità 15 m – codice univoco CNP12560 ad uso zootecnico;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8015 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1818)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Mainero Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Envie ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,9050 dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Envie, in via Scura – foglio di mappa 19 particella 405 – codice univoco CNS11660 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8657 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1991)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società ETEA S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,1842 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Savigliano, in cascina delle Monache – foglio di mappa 37 particella 119 – profondità 18 m – codice univoco CNP12615 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8016 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 1993)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Fulcheri Bartolomeo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Rocca de' Baldi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6,48 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Rocca de' Baldi, in via Pasquero 31 – foglio di mappa 9 particella 5 – profondità 23 m – codice univoco CNP12797 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6761 del 12.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2045)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Mellano Fabrizio (omissis), in nome proprio e per conto di: Mellano Giuseppe (omissis), Solavagione Francesca (omissis), Ingaramo Giovanni Battista (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 17,48 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 2 particella 118 – profondità 35 m – codice univoco CNP12886 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 2 particella 20 – profondità 25 m – codice univoco CNP12887 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8017 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2051)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Cravese (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Rocca de' Baldi ad uso zootecnico la portata media di 0,2199 l/s dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Rocca de' Baldi, in via Umberto I – foglio di mappa 31 particella 526 – codice univoco CNS10287 – portata massima 1,17 l/s – portata media 0,2199 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8018 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2079)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Brizio Simone (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Bra ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Bra, in frazione Casa del Bosco – foglio di mappa 4 particella 29 – profondità 45 m – codice univoco CNP12929 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8019 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2090)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Marchisio Marco (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cavallermaggiore ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 15,9217 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Cavallermaggiore – foglio di mappa 19 particella 138 – profondità 40 m – codice univoco CNP12944 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6762 del 12.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2128)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Bragas S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Bra ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Bra, in località Verdiero – foglio di mappa 58 particella 4 – profondità 7 m – codice univoco CNP12990 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7489 del 11.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2182)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Perrone di San Martino Alessandro (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 114,3 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Savigliano, in cascina Morrè – foglio di mappa 9 particella 3 – profondità 30 m – codice univoco CNP13067 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8658 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2194)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Cavigliasso Matteo & C. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Murello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6 e ad uso zootecnico la portata media di 0,1389 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Murello, in nucleo Tetti Spertini 15 – foglio di mappa 15 particella 52 – profondità 12 m – codice univoco CNP13082 – portata media 0,1389 l/s – ad uso zootecnico;;

Pozzo sito nel comune di Murello, in nucleo Tetti Spertini – foglio di mappa 15 particella 140 – profondità 30 m – codice univoco CNP13083 – ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8659 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2198)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Sampò Tommaso (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 11 dalla seguente captazione:

- Fontanile sito nel comune di Fossano, in frazione Murazzo – foglio di mappa 97 particella 75 – codice univoco CNS11645 ad uso agricolo: irrigazione e abbeveraggio bestiame; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6763 del 12.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2225)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Mondino Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Ruffia ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 19,4 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Ruffia, in cascina Colombé 6 – foglio di mappa 4 particella 95 – profondità 27 m – codice univoco CNP13109 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6812 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2236)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Camisassi Gianpiero e Gianfranco S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Barge ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 70 e ad uso zootecnico la portata media di 0,1204 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Barge, in via Potere 11 – foglio di mappa 10 particella 16 – profondità 36 m – codice univoco CNP13123 – portata massima 0,83 l/s – portata media 0,1204 l/s – ad uso zootecnico;;

Pozzo sito nel comune di Barge, in via Potere – foglio di mappa 10 particella 23 – profondità 40 m – codice univoco CNP13124 – ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Barge, in via Potere – foglio di mappa 10 particella 17 – profondità 40 m – codice univoco CNP13125 – ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8020 del 3.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2272)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Berardo Davide (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Barge ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 15 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Barge, in località Lottonera – foglio di mappa 24 particella 88 – profondità 40 m – codice univoco CNP13173 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7490 del 11.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2307)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Gullino Maddalena (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Torre San Giorgio e di Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 33,7421 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Torre San Giorgio, in cascina Bussino – foglio di mappa 5 particella 112 – profondità 30 m – codice univoco CNP13222 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in strada Statale Saluzzo -Torino – foglio di mappa 7 particella 8 – profondità 28 m – codice univoco CNP13223 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5775 del 19.8.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2340)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Spertino Mario e Teresio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2,0396 e ad uso zootecnico la portata media di 0,075 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Canapile – foglio di mappa 45 particella 43 – profondità 22 m – codice univoco CNP13265 – portata media 0,025 l/s – ad uso zootecnico;;

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Canapile – foglio di mappa 45 particella 44 – profondità 10 m – codice univoco CNP13266 – portata media 0,025 l/s – ad uso zootecnico;;

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Canapile – foglio di mappa 45 particella 177 – profondità 16 m – codice univoco CNP13267 – portata media 0,025 l/s – ad uso zootecnico;;

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Canapile – foglio di mappa 46 particella 88 – profondità 28 m – codice univoco CNP13268 – ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5776 del 19.8. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2341)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Peretti Isidoro e Giuseppe S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso zootecnico la portata media di 0,0859 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Martinetto – foglio di mappa 40 particella 383 – profondità 12 m – codice univoco CNP13269 – portata massima 60 l/s – portata media 0,0571 l/s – ad uso zootecnico;

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Martinetto – foglio di mappa 39 particella 118 – profondità 10 m – codice univoco CNP13270 – portata massima 50 l/s – portata media 0,0288 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8102 del 7.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2361)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Valla Santino (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Pagno ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,7620 dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Pagno, in località Combale Comba Fredda – foglio di mappa 9 particella 28 – codice univoco CNS10303 ad uso agricolo: irrigazione;

• Sorgente sita nel comune di Pagno, in località Combale Pasella – foglio di mappa 5 particella 280 – codice univoco CNS10304 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8103 del 7.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2363)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Boggero Elsa Giuseppina (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Pagno ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,9810 dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Pagno, in località Combale Comba Donia – foglio di mappa 5 particella 254 – codice univoco CNS10305 ad uso agricolo: irrigazione;

- Sorgente sita nel comune di Pagno, in località Bertina (Combale Pasella) – foglio di mappa 5 particella 236 – codice univoco CNS10306 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8104 del 7.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2369)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire a Consorzio Irriguo "Comba Donia" (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Pagno ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6,7 dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Pagno, in località Combale Comba Donia – foglio di mappa 9 particella 55 – codice univoco CNS10307 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8105 del 7.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2374)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Pejrone Alfio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Castellar ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2,5 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Castellar, in località La Morra – foglio di mappa 1 particella 48 – profondità 5 m – codice univoco CNP13301 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8106 del 7.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2375)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Rolando Giacomo (omissis), in nome proprio e per conto di: ROLANDO Alda (omissis), ROLANDO Giuliana (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Pagno ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,5 dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Pagno, in località Combale Bernette – foglio di mappa 7 particella 182 – codice univoco CNS10310 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8107 del 7.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2382)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Giordanino Danilo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Pagno ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,3 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Pagno, in via Bonanate – foglio di mappa 7 particella 3 – profondità 5 m – codice univoco CNP13310 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6813 del 14.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2384)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Bodrero Silvano (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Pagno ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,46 dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Pagno, in località Bianchino – foglio di mappa 7 particella 135 – codice univoco CNS10311 ad uso agricolo: irrigazione;

Fontanile sito nel comune di Pagno, in via Comba San Grato – foglio di mappa 2 particella 311 – codice univoco CNS11358 ad uso agricolo: irrigazione;;

• Sorgente sita nel comune di Pagno, in via Bonanate – foglio di mappa 7 particella 36-177 – codice univoco CNS11359 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8660 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2385)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Allemandi Anna Maria (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Pagno ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2 dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Pagno, in località Combale Comba Fredda – foglio di mappa 5 particella 247 – codice univoco CNS10312 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8108 del 7.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2387)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Martino Vilma (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Castellar ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,7 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Castellar, in via delle Acacie – foglio di mappa 3 particella 9 – profondità 6 m – codice univoco CNP13313 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5777 del 19.8.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2409)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Cugini Rubiolo S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 7,41 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Migliabrana – foglio di mappa 8 particella 45 – profondità 30 m – codice univoco CNP13345 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6814 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2418)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Riberi Guido (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 17 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione Piovani – foglio di mappa 60 particella 24 – profondità 25 m – codice univoco CNP13359 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8661 del 29.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2421)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Acquedotto Rurale Lodola (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cossano Belbo ad uso potabile la portata media di 0,0095 l/s dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Cossano Belbo, in località Lodola – foglio di mappa 24 particella 327 e 177 – codice univoco CNS14405 – portata massima 0,2 l/s – portata media 0,0095 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8109 del 7.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2460)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Morello Gino (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Castellar ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6,21 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Castellar, in via Provinciale 5 – foglio di mappa 4 particella 271 – profondità 9 m – codice univoco CNP13395 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Castellar, in località San Ponzio – foglio di mappa 3 particella 59 – profondità 5 m – codice univoco CNP13396 ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Castellar, in cascina Cascinasse – foglio di mappa 3 particella 112 – profondità 12 m – codice univoco CNP13397 ad uso agricolo: irrigazione;;

Trincea drenante sita nel comune di Castellar, in località La Morra – foglio di mappa 1 particella 136 – codice univoco CNS11649 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5778 del 19.8. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2466)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Monetto Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo la portata media di 0,0231 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione Mellea – foglio di mappa 3 particella 189 – profondità 11 m – codice univoco CNP13400 – portata massima 1,2 l/s – portata media 0,0231 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6815 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2469)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Quaglia Pietro (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo la portata media di 0,0082 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in via dei Romani – foglio di mappa 31 particella 40 – profondità 35 m – codice univoco CNP13404 – portata massima 1,67 l/s – portata media 0,0082 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5779 del 19.8.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2470)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Gaido Michele (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Polonghera ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,9 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Polonghera, in località Ormea – foglio di mappa 5 particella 143 – profondità 30 m – codice univoco CNP13405 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5780 del 19.8. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2472)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Miglio Adriano (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Carde' ad uso agricolo la portata media di 0,029 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Carde', in via Torre San Giorgio – foglio di mappa 7 particella 84 – profondità 10 m – codice univoco CNP13407 – portata massima 1 l/s – portata media 0,029 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5781 del 19.8.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2474)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Ambrogio Bernardo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 34,35 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione San Lorenzo – foglio di mappa 39 particella 2 – profondità 30 m – codice univoco CNP13409 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8110 del 7.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2480)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Valla Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Pagno ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2 dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Pagno, in via Bonante (combale Bodrero) – foglio di mappa 6 particella 34 – codice univoco CNS11668 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8111 del 7.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2486)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Irriguo "La Canala" (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 11,5 dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Saluzzo, in via Pagno – foglio di mappa 70 particella 218 – codice univoco CNS10324 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6816 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2513)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Sanofi-Aventis S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Garessio ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 15,6646 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Garessio, in via Lepetit 142 – foglio di mappa 38 particella 53 – profondità 21 m – codice univoco CNP13438 – portata massima 11 l/s – portata media 4,1223 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e usi di raffreddamento;

Pozzo sito nel comune di Garessio, in via Lepetit 142 – foglio di mappa 38 particella 65 – profondità 4 m – codice univoco CNP13439 – portata massima 11 l/s – portata media 7,9274 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e usi di raffreddamento;

Pozzo sito nel comune di Garessio, in via Lepetit – foglio di mappa 38 particella 53 – profondità 20 m – codice univoco CNP13495 – portata massima 8 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e usi di raffreddamento. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5782 del 19.8.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2515)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Bincoletto G.E C. S.n.c. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Casalgrasso ad uso civile la portata media di 0,001 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Casalgrasso, in regione Fallé 4 – foglio di mappa 15 particella 141 – profondità 9 m – codice univoco CNP13443 – portata massima 2 l/s – portata media 0,0010 l/s – ad uso civile: igienico sanitario. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8112 del 7.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2519)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Selghis Calcestruzzi S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Villanova Solaro e di Centallo ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 1,7599 l/s e ad uso civile la portata media di 0,0127 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Villanova Solaro, in strada Scarnafigi – foglio di mappa 16 particella 53 – profondità 16 m – codice univoco CNP13448 – portata massima 38 l/s – portata media 0,7293 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo;

Pozzo sito nel comune di Villanova Solaro, in strada Scarnafigi – foglio di mappa 16 particella 53 – profondità 19 m – codice univoco CNP13449 – portata massima 3 l/s – portata media 0,9513 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo;

Pozzo sito nel comune di Villanova Solaro, in strada Scarnafigi – foglio di mappa 16 particella 53 – profondità 15 m – codice univoco CNP13450 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0127 l/s – ad uso civile: igienico sanitario;

Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Granotto – foglio di mappa 12 particella 55 – profondità 25 m – codice univoco CNP13451 – portata massima 3 l/s – portata media 0,0793 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5783 del 19.8.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2553)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Cantina Clavesana S.C.A. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Clavesana ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 0,1585 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Clavesana, in via Madonna della Neve – foglio di mappa 2 particella 308 – profondità 300 m – codice univoco CNP13497 – portata massima 0,25 l/s – portata media 0,1585 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi alla fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8662 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2557)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Trenitalia S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cuneo ad uso civile la portata media di 0,1782 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Cuneo, in via del Deposito 8 – foglio di mappa 83 particella 140 – profondità 23 m – codice univoco CNP13509 – portata massima 5 l/s – portata media 0,1782 l/s – ad uso civile: lavaggio mezzi, igienico sanitario, scorte antincendio e preparazione soluzione antigelo per materiale rotabile. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5784 del 19.8.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2580)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Alstom Ferroviaria S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 1,8075 l/s e ad uso civile la portata media di 3,3454 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 12 particella 61 – profondità 44 m – codice univoco CNP13539 – portata massima 80 l/s – portata media 5,1528 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e civile: igienico sanitario e scorte antincendio. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8663 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2604)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Castelmagno (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali, nel comune di Castelmagno ad uso energetico la portata media di 3 l/s dalla seguente captazione:

- dal Rio del Vallone Miniera nel comune di Castelmagno, in località Alpeggio Fauniera – foglio di mappa 33 particella 1-2 – codice univoco CNA10059 – portata massima 7 l/s – portata media 3 l/s – ad uso energetico: produzione di energia elettrica. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8664 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2616)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Irriguo Comba Fredda (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali, nel comune di Pagno ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 18 dalle seguenti captazioni:

dal combale Comba Fredda nel comune di Pagno – foglio di mappa 9 particella 126 – codice univoco CNA10061 ad uso agricolo: irrigazione;

• dal combale Comba Fredda nel comune di Pagno, in località Via Combafredda – foglio di mappa 9 particella 61 – codice univoco CNA10320 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8113 del 7.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2619)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Maero Giuseppino (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali, nel comune di Brondello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,4 dalle seguenti captazioni:

dal Rio Colletta nel comune di Brondello – foglio di mappa 21 particella 198

– codice univoco CNA10064 ad uso agricolo: irrigazione;

• dal Rio Folatera nel comune di Brondello – foglio di mappa 24 particella 85 – codice univoco CNA10065 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5785 del 19.8. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2625)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Irriguo Comba Barnette (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali, nel comune di Pagno ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 5,7 dalla seguente captazione:

- dal Combale Comba Barnette nel comune di Pagno, in località Lago di Comba Barnette – foglio di mappa 7 particella 227 – codice univoco CNA10071 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8114 del 7.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2637)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Hotel Corborant di Bagnis Mauro, Franco & C. S.a.s. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Vinadio ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 0,2378 l/s dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Vinadio, in località Bagni di Vinadio – foglio di mappa 56 particella 344 e 348 – codice univoco CNS10377 – portata massima 0,25 l/s – portata media 0,2378 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: attrezzature sportive e ricreative. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5786 del 19.8.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2651)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Fim S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Mondovì ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 0,1427 l/s e ad uso civile la portata media di 0,0159 l/s dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Mondovì, in corso Francia 7 – foglio di mappa 70 particella 175 – profondità 95 m – codice univoco CNP13567 – portata massima 7,5 l/s – portata media 0,1585 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi di raffreddamento e civile: scorte antincendio. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5787 del 19.8.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2655)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Bibielle S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Margarita ad uso civile la portata media di 0,3171 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Margarita – foglio di mappa 12 particella 24 – profondità 30 m – codice univoco CNP13572 – portata massima 230 l/s – portata media 0,1585 l/s – ad uso civile: scorte antincendio e igienico sanitario;

Pozzo sito nel comune di Margarita – foglio di mappa 12 particella 24 – profondità 30 m – codice univoco CNP13573 – portata massima 230 l/s – portata media 0,1585 l/s – ad uso civile: scorte antincendio e igienico sanitario. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8115 del 7.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2665)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso civile la portata media di 0,6342 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Savigliano, in via Sant'Andrea 53 – foglio di mappa 113 particella 81 – profondità 30 m – codice univoco CNP13582 – portata massima 7 l/s – portata media 0,6342 l/s – ad uso civile: igienico sanitario e irrigazione aree verdi. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8116 del 7.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2672)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Aimeri Trasporti S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso civile la portata media di 0,0032 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 38 particella 147 – profondità 25 m – codice univoco CNP13591 – portata massima 5 l/s – portata media 0,0032 l/s – ad uso civile: scorte antincendio. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7491 del 11.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2688)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Azienda Intercomunale Gestione Ottimale del Ciclo Idrico Integrato S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Venasca ad uso potabile la portata media di 5,1903 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Venasca, in località Giaime 1 – foglio di mappa 22 particella 19 – codice univoco CNS10392 – portata massima 1,3 l/s – portata media 1,0 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Venasca, in località Arlais – foglio di mappa 21 particella 301 – codice univoco CNS10393 – portata massima 1,56 l/s – portata media 1,2 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Venasca, in località Ciarestia – foglio di mappa 19 particella 128 – codice univoco CNS10394 – portata massima 0,38 l/s – portata media 0,29 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Venasca, in località La Rossa – foglio di mappa 3 particella 82 – codice univoco CNS10395 – portata massima 0,20 l/s – portata media 0,15 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Venasca, in località Roccaglia - Bonardo – foglio di mappa 5 particella 312 – codice univoco CNS10396 – portata massima 0,39 l/s – portata media 0,3 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Venasca, in località Bonino – foglio di mappa 3 particella 342 – codice univoco CNS10397 – portata massima 0,13 l/s – portata media 0,1 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Venasca, in località Santa Lucia – foglio di mappa 9 particella 29 – codice univoco CNS10398 – portata massima 0,26 l/s – portata media 0,2 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Venasca, in borgata Rolfa – foglio di mappa 22 particella 2 – codice univoco CNS10399 – portata massima 0,39 l/s – portata media 0,3 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Venasca, in borgata Lussia – foglio di mappa 16 particella 80 – codice univoco CNS10400 – portata massima 0,33 l/s – portata media 0,25 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Venasca, in località Giaime 2 – foglio di mappa 22 particella 19 – codice univoco CNS14287 – portata massima 1,82 l/s – portata media 1,4 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di

REGIONE PIEMONTE BU10 10/03/2011

pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8481 del 22.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2690)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Montezemolo, di Carrù, Castelnuovo di Ceva, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Niella Tanaro e di Belvedere Langhe ad uso potabile la portata media di 61,594 l/s e la portata media di 18,5 l/s per produrre sul salto di m 75 la potenza nominale media annua di kw 13,61 ad uso energetico (produzione energia elettrica) dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Montezemolo, in località Sotto Fabbrica – foglio di mappa 5 particella 223 – profondità 260 m – codice univoco CNP13623 – portata massima 2,5 l/s – portata media 2,4658 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Pozzo sito nel comune di Montezemolo, in località Sotto Fabbrica – foglio di mappa 5 particella 67 – profondità 290 m – codice univoco CNP13624 – portata massima 2 l/s – portata media 1,9726 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Pozzo sito nel comune di Niella Tanaro, in località Ermellino – foglio di mappa 18 particella 289 – profondità 250 m – codice univoco CNP13625 – portata massima 2,30 l/s – portata media 2,2685 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Pozzo sito nel comune di Niella Tanaro, in località Gerbazzo – foglio di mappa 18 particella 306 – profondità 255 m – codice univoco CNP13626 – portata massima 3,5 l/s – portata media 3,4521 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Pozzo sito nel comune di Clavesana, in località Peisina – foglio di mappa 3 particella 203 – profondità 258 m – codice univoco CNP13627 – portata massima 3 l/s – portata media 2,9589 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Pozzo sito nel comune di Farigliano, in località Crosa – foglio di mappa 13 particella 272 – profondità 300 m – codice univoco CNP13628 – portata massima 3 l/s – portata media 2,9589 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Pozzo sito nel comune di Dogliani, in viale Gabetti – foglio di mappa 5 particella 92 – profondità 251 m – codice univoco CNP13629 – portata massima 4 l/s – portata media 3,9452 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Pozzo sito nel comune di Dogliani, in località Manera - Casale – foglio di mappa 48 particella 64 – profondità 280 m – codice univoco CNP13630 – portata massima 4 l/s – portata media 3,9452 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Pozzo sito nel comune di Dogliani, in località Belvedere – foglio di mappa 9 particella 423 – profondità 260 m – codice univoco CNP13631 – portata massima 2 l/s – portata media 1,9726

l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Pozzo sito nel comune di Carrù, in località Ponte Pesio - Reculata – foglio di mappa 37 particella 195 – profondità 6 m – codice univoco CNP13632 – portata massima 3 l/s – portata media 2,9589 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Pozzo sito nel comune di Carrù, in località Ponte Pesio - Reculata – foglio di mappa 37 particella 193 – profondità 6 m – codice univoco CNP13633 – portata massima 3 l/s – portata media 2,9589 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Pozzo sito nel comune di Carrù, in località Ponte Pesio - Reculata – foglio di mappa 37 particella 302 – profondità 5 m – codice univoco CNP13634 – portata massima 2,35 l/s – portata media 2,3178 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Pozzo sito nel comune di Carrù, in località Ponte Pesio - Reculata – foglio di mappa 37 particella 193 – profondità 120 m – codice univoco CNP13635 – portata massima 5 l/s – portata media 4,9315 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Pozzo sito nel comune di Carrù, in località Ponte Pesio - Reculata – foglio di mappa 37 particella 192 – profondità 6 m – codice univoco CNP13636 – portata massima 1,8 l/s – portata media 1,7753 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Sorgente sita nel comune di Castelnuovo di Ceva, in località Gora – foglio di mappa 9 particella 75 – codice univoco CNS10401 – portata massima 4 l/s – portata media 3,9452 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Sorgente sita nel comune di Castelnuovo di Ceva, in località Costa Marenga – foglio di mappa 8 particella 99 – codice univoco CNS10402 – portata massima 3 l/s – portata media 2,9589 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Sorgente sita nel comune di Belvedere Langhe, in località Sant'Orsola – foglio di mappa 2 particella 154 – codice univoco CNS10403 – portata massima 4 l/s – portata media 3,9452 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Sorgente sita nel comune di Castelnuovo di Ceva, in località Quaglia – foglio di mappa 4 particella 11 – codice univoco CNS10404 – portata massima 5 l/s – portata media 4,9315 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica;

Sorgente sita nel comune di Castelnuovo di Ceva – foglio di mappa 7 particella 150 – codice univoco CNS10405 – portata massima 5 l/s – portata media 4,9315 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone e energetico: produzione di energia elettrica. (omissis)
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni

REGIONE PIEMONTE BU10 10/03/2011

reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6817 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2694)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Azienda Intercomunale Gestione Ottimale del Ciclo Idrico Integrato S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Pontechianale ad uso potabile la portata media di 3,7 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Pontechianale, in località Cumbal del Rivet – foglio di mappa 38 particella 223 – codice univoco CNS10407 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,5 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Pontechianale, in località Sagnes – foglio di mappa 25 particella 230 – codice univoco CNS10408 – portata massima 0,2 l/s

– portata media 0,2 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Pontechianale, in località Savarex – foglio di mappa 26 particella 1 – codice univoco CNS10409 – portata massima 2,5 l/s – portata media 2,5 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Pontechianale, in località Villaretto – foglio di mappa 54 particella 1 – codice univoco CNS10410 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,5 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5788 del 19.8. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2695)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Melle (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Melle ad uso potabile la portata media di 1,2799 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Melle, in località Pantuisa – foglio di mappa 6 particella 1 – codice univoco CNS10411 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,1 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Melle, in località Cumba Fredda – foglio di mappa 33 particella 153 – codice univoco CNS10412 – portata massima 0,22 l/s – portata media 0,22 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Melle, in località Meire – foglio di mappa 11 particella 127 – codice univoco CNS10413 – portata massima 0,16 l/s – portata media 0,16 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Melle, in località Borgata Ballatori – foglio di mappa 20 particella 234 – codice univoco CNS10414 – portata massima 0,25 l/s – portata media 0,25 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Melle, in località Madonna della Betulla – foglio di mappa 6 particella 36 – codice univoco CNS10415 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,1 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Melle, in località Borgata Giusiani – foglio di mappa 20 particella 107 – codice univoco CNS10416 – portata massima 0,25 l/s – portata media 0,25 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Melle, in località Fontana Fredda – foglio di mappa 18 particella 29 – codice univoco CNS10417 – portata massima 0,2 l/s – portata media 0,2 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6818 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2733)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Isasca (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Isasca ad uso potabile la portata media di 0,6999 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Isasca, in località Fontana del Cross – foglio di mappa 6 particella 79 – codice univoco CNS10452 – portata massima 0,25 l/s – portata media 0,25 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Isasca, in località Fontana del Fò – foglio di mappa 4 particella 44 – codice univoco CNS10453 – portata massima 0,15 l/s – portata media 0,15 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Isasca, in località Fontana Buna – foglio di mappa 3 particella 3 – codice univoco CNS10454 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,1 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Isasca, in località Meira Rora – foglio di mappa 3 particella 33 – codice univoco CNS10455 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,1 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Isasca, in località Fontana Ponetta – foglio di mappa 3 particella 34 – codice univoco CNS10456 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,1 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6819 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2737)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Acquedotto Rurale Marchesini (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Cossano Belbo e di Mango ad uso potabile la portata media di 0,1300 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Cossano Belbo, in località Zancano – foglio di mappa 1 particella 211 – codice univoco CNS11273 – portata massima 0,2 l/s – portata media 0,1084 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Mango, in località Patoi – foglio di mappa 12 particella 145 – codice univoco CNS11274 – portata massima 0,04 l/s – portata media 0,0216 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6820 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2765)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Marengo Domenico (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Monasterolo di Savigliano, di Racconigi e di Cavallermaggiore ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 145 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Monasterolo di Savigliano, in cascina Ingea – foglio di mappa 1 particella 67 – profondità 25 m – codice univoco CNP13662 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Monasterolo di Savigliano, in cascina Ingea – foglio di mappa 10 particella 69 – profondità 25 m – codice univoco CNP13663 ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Cavallermaggiore, in località Riofreddo 102 – foglio di mappa 11 particella 57 – profondità 8 m – codice univoco CNP13664 ad uso agricolo: altri usi funzionali all'attività dell'azienda agricola - scorte antincendio;;

Pozzo sito nel comune di Cavallermaggiore, in località Riofreddo 102 – foglio di mappa 11 particella 6 – profondità 8 m – codice univoco CNP13665 ad uso agricolo: altri usi funzionali all'attività dell'azienda agricola - scorte antincendio;;

Pozzo sito nel comune di Cavallermaggiore, in località Riofreddo 102 – foglio di mappa 4 particella 31 – profondità 30 m – codice univoco CNP13666 ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in cascina Maccagno – foglio di mappa 23 particella 19 – profondità 25 m – codice univoco CNP13667 ad uso agricolo: irrigazione;

Sorgente sita nel comune di Cavallermaggiore, in via Riffredo 102 – foglio di mappa 4 particella 34 – codice univoco CNS14163 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8665 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2802)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Salumificio Subalpino S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Diano d'Alba ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 0,3647 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Diano d'Alba, in via Cortemilia 92/a frazione Ricca
 - foglio di mappa 21 particella 122 – profondità 170 m – codice univoco CNP13717 – portata massima 0,4 l/s – portata media 0,3647 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e usi di raffreddamento. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8666 del 29.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2804)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Ferrero Rubinetterie S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Farigliano ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 0,0159 l/s e ad uso civile la portata media di 0,0127 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Farigliano, in via Dogliani 84 – foglio di mappa 6 particella 188 – profondità 300 m – codice univoco CNP13719 – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e civile: igienico sanitario e scorte antincendio. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6821 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2821)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla Società Agricola la Camelia di Tesio G. & C. S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Carde' ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 20 e ad uso zootecnico la portata media di 0,1042 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Carde', in cascina Grossa – foglio di mappa 14 particella 36 – profondità 35 m – codice univoco CNP13745 – portata massima 4,17 l/s – portata media 0,0521 l/s – ad uso zootecnico;;

Pozzo sito nel comune di Carde', in cascina Grossa – foglio di mappa 14 particella 36 – profondità 28 m – codice univoco CNP13746 – portata massima 1,67 l/s – portata media 0,0521 l/s – ad uso zootecnico;;

Pozzo sito nel comune di Carde', in cascina Grossa – foglio di mappa 14 particella 36 – profondità 50 m – codice univoco CNP13747 – ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Carde', in cascina Grossa – foglio di mappa 15 particella 121 – profondità 45 m – codice univoco CNP13748 – ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7492 del 11.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2826)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Cervasca (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali, nel comune di Cervasca ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1 dalla seguente captazione:

- dal Rio Mortesino nel comune di Cervasca, in località Comba – foglio di mappa 17 particella 98 – codice univoco CNA10105 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6822 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2830)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla Società Semplice Acquedotto Rurale Pianelle (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Gorzegno ad uso potabile la portata media di 0,0951 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Gorzegno – foglio di mappa 8 particella 20 – codice univoco CNS10508 – portata massima 0,04 l/s – portata media 0,0317 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Gorzegno – foglio di mappa 8 particella 45 – codice univoco CNS10673 – portata massima 0,03 l/s – portata media 0,0159 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Gorzegno – foglio di mappa 8 particella 81 – codice univoco CNS10759 – portata massima 0,05 l/s – portata media 0,0476 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6823 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2836)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Lesegno (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Mombasiglio ad uso potabile la portata media di 3,8052 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Mombasiglio, in località Feito – foglio di mappa 22 particella 184 – codice univoco CNS10500 – portata massima 2 l/s – portata media 1,9026 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Mombasiglio, in località Cava della Ghiaia – foglio di mappa 21 particella 180 – codice univoco CNS10504 – portata massima 2 l/s – portata media 1,9026 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6824 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2846)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla Casa di Riposo V. Ravone (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Santo Stefano Belbo ad uso civile la portata media di 0,0228 l/s dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Santo Stefano Belbo, in via Stazione – foglio di mappa 15 particella 380 – profondità 6 m – codice univoco CNP13793 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,0228 l/s – ad uso civile: irrigazione di aree verdi private. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6825 del 14.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2848)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Rocchetta Belbo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Rocchetta Belbo ad uso potabile la portata media di 0,6667 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Rocchetta Belbo, in località Corte – foglio di mappa 5 particella 104 – codice univoco CNS10510 – portata massima 3,3 l/s – portata media 0,0556 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Rocchetta Belbo, in località Corte – foglio di mappa 5 particella 104 – codice univoco CNS10511 – portata massima 3,3 l/s – portata media 0,0556 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Rocchetta Belbo, in località Santa Libera – foglio di mappa 5 particella 74 – codice univoco CNS10512 – portata massima 33,3 l/s – portata media 0,5556 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5789 del 19.8. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2852)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Priero (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Priero ad uso potabile la portata media di 8,1986 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Priero, in località Valle – foglio di mappa 20 particella 439 – codice univoco CNS10518 – portata massima 1,2 l/s – portata media 1,1986 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Priero, in località Erca – foglio di mappa 20 particella 141 – codice univoco CNS10519 – portata massima 3 l/s – portata media 3 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Priero, in località Ronchi – foglio di mappa 25 particella 93 – codice univoco CNS10520 – portata massima 1 l/s – portata media 1 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Priero, in località Riscoso – foglio di mappa 25 particella 171 – codice univoco CNS10521 – portata massima 1 l/s – portata media 1 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Priero, in località Rivarino – foglio di mappa 19 particella 144 – codice univoco CNS10522 – portata massima 1 l/s – portata media 1 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Priero, in località Matetto – foglio di mappa 24 particella 98 – codice univoco CNS10523 – portata massima 1 l/s – portata media 1 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7493 del 11.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2862)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Bergolo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Levice e di Bergolo ad uso potabile la portata media di 0,9989 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Levice – foglio di mappa 5 particella 26 – codice univoco CNS10552 – portata media 0,333 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Bergolo, in cascina Parè – foglio di mappa 3 particella 76 e 74 – codice univoco CNS10553 – portata media 0,333 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Bergolo, in cascina Vaschera – foglio di mappa 3 particella 92 – codice univoco CNS10554 – portata media 0,333 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5790 del 19.8.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2871)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Scagnello (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Lisio e di Scagnello ad uso potabile la portata media di 0,3192 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Lisio, in località Alpicella – foglio di mappa 9 particella 56 – codice univoco CNS10579 – portata massima 7,6 l/s – portata media 0,1261 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Lisio, in località Ciarandella – foglio di mappa 9 particella 56 – codice univoco CNS10580 – portata massima 4,5 l/s – portata media 0,0756 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Scagnello, in località Paruzza – foglio di mappa 7 particella 7 – codice univoco CNS10581 – portata massima 1,74 l/s – portata media 0,0290 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Scagnello, in località Demagistris – foglio di mappa 6 particella 90 – codice univoco CNS10582 – portata massima 1,19 l/s – portata media 0,0198 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Scagnello, in località Rozzo – foglio di mappa 6 particella 108 – codice univoco CNS10583 – portata massima 1,81 l/s – portata media 0,0301 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Scagnello, in località Fornaci Volpenga – foglio di mappa 1 particella 94 – codice univoco CNS10584 – portata massima 2,31 l/s – portata media 0,0386 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6826 del 14.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2874)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Irriguo Pozzo Tetti Falchi (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villafalletto ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 50 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Villafalletto, in strada vicinale dei tetti Falchi – foglio di mappa 33 particella 188 – profondità 56 m – codice univoco CNP13803 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5791 del 19.8. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2875)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Irriguo Pozzo Masche (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 70 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Boschetti – foglio di mappa 1 particella 65 – profondità 50 m – codice univoco CNP13804 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6827 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2887)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Acquedotto Rurale dei Tosi (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Feisoglio ad uso potabile la portata media di 0,03 l/s dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Feisoglio, in località Rio di Campolevato – foglio di mappa 3 particella 136 – codice univoco CNS10604 – portata massima 0,03 l/s – portata media 0,0300 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5792 del 19.8.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2896)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Acquedotto Rurale Valentini S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Prunetto ad uso potabile la portata media di 0,0888 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Prunetto, in località rio Mogliapane – foglio di mappa 11 particella 581 – codice univoco CNS10640 – portata massima 0,19 l/s – portata media 0,0296 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Prunetto, in località rio Mogliapane – foglio di mappa 11 particella 543 – codice univoco CNS10641 – portata massima 0,19 l/s – portata media 0,0296 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Prunetto, in località rio Mogliapane – foglio di mappa 13 particella 76 – codice univoco CNS10642 – portata massima 0,19 l/s – portata media 0,0296 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6828 del 14.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2898)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Monasterolo Casotto (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Monasterolo Casotto e di Viola ad uso potabile la portata media di 3,1 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Monasterolo Casotto, in località Sambuco – foglio di mappa 6 particella 224 – codice univoco CNS10649 – portata massima 2 l/s – portata media 1,0147 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Viola, in località Piombero – foglio di mappa 7 particella 313 – codice univoco CNS10650 – portata massima 2,5 l/s – portata media 1,4904 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Viola, in località Pressi – foglio di mappa 1 particella 21 – codice univoco CNS10651 – portata massima 1,5 l/s – portata media 0,6025 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6829 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2905)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Bene Vagienna ad uso potabile la portata media di 1,744 l/s dalla seguente captazione:

Sorgente sita nel comune di Bene Vagienna, in località Biressi – foglio di mappa 35 particella 154 – codice univoco CNS10717 – portata massima 2,5 l/s – portata media 1,744 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6830 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2908)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Melle (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Melle ad uso potabile la portata media di 0,2 l/s dalla seguente captazione:

• Sorgente sita nel comune di Melle, in regione Boschiolo – foglio di mappa 12 particella 295 – codice univoco CNS10741 – portata massima 0,2 l/s – portata media 0,2 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6831 del 14.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2910)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Prazzo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Prazzo ad uso potabile la portata media di 15,5 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Prazzo, in località Chiottoligiera Ussolo – foglio di mappa 5 particella 211 – codice univoco CNS10743 – portata massima 2,5 l/s – portata media 2,5 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Prazzo, in località Le Sagnetos - frazione Maddalena – foglio di mappa 9 particella 4 – codice univoco CNS10744 – portata massima 2 l/s – portata media 2 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Prazzo, in località Magnasso Borgata Villa San Michele – foglio di mappa 17 particella 275 – codice univoco CNS10745 – portata massima 1 l/s – portata media 1 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Prazzo, in località Truc Borgata Pronza San Michele – foglio di mappa 11 particella 141 – codice univoco CNS10746 – portata massima 1 l/s – portata media 1 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Prazzo, in Borgata Campiglione San Michele – foglio di mappa 9 particella 20 – codice univoco CNS10747 – portata massima 2 l/s – portata media 2 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Prazzo, in località Comba Duc Prazzo Inferiore – foglio di mappa 4 particella 141 – codice univoco CNS10748 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,5 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Prazzo, in località Puet Prazzo Superiore – foglio di mappa 2 particella 128 – codice univoco CNS10749 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,5 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Prazzo, in località Grange Chiotti Superiore San Michele – foglio di mappa 6 particella 103 – codice univoco CNS10750 – portata massima 6 l/s – portata media 6 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8117 del 7.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2921)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Battifollo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Lisio e di Battifollo ad uso potabile la portata media di 0,6149 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Lisio, in località Ciarandella – foglio di mappa 10 particella 154 – codice univoco CNS10778 – portata massima 0,71 l/s – portata media 0,3488 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Battifollo, in località Ciri – foglio di mappa 5 particella 170 – codice univoco CNS10779 – portata massima 3 l/s – portata media 0,0758 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Battifollo, in località Uve – foglio di mappa 10 particella 194 – codice univoco CNS10780 – portata massima 2,4 l/s – portata media 0,1903 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6911 del 19.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2923)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Castino (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Castino ad uso potabile la portata media di 0,05 l/s dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Castino, in via Casa Rossa - località Bricco – foglio di mappa 25 particella 168 – codice univoco CNS10781 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,05 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6912 del 19.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2924)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Cossano Belbo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cossano Belbo ad uso potabile la portata media di 3,4564 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Cossano Belbo, in località Santa Libera – foglio di mappa 9 particella 400 e 402 – profondità 206 m – codice univoco CNP13840

– portata massima 2,6 l/s – portata media 2,6 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Cossano Belbo, in località Dornere – foglio di mappa 7 particella 229 – codice univoco CNS10782 – portata massima 0,2 l/s – portata media 0,1903 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Cossano Belbo, in località Dornere – foglio di mappa 7 particella 30 – codice univoco CNS10783 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0951 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Cossano Belbo, in località Dornere – foglio di mappa 7 particella 124 – codice univoco CNS10784 – portata massima 0,3 l/s – portata media 0,2854 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Cossano Belbo, in località San Pietro – foglio di mappa 16 particella 58 – codice univoco CNS10785 – portata massima 0,2 l/s – portata media 0,1903 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Cossano Belbo, in località San Pietro – foglio di mappa 16 particella 58 – codice univoco CNS10786 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0951 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8118 del 7.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2938)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Lisio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Scagnello e di Lisio ad uso potabile la portata media di 1,06228 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Scagnello, in località Suasc – foglio di mappa 7 particella 10, 9 e 7 – codice univoco CNS10842 – portata massima 0,02 l/s – portata media 0,01903 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Scagnello, in località Tre Bric – foglio di mappa 7 particella 64 e 69 – codice univoco CNS10843 – portata massima 1,4 l/s – portata media 0,95129 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Lisio, in località Stelle Soprana – foglio di mappa 10 particella 38 – codice univoco CNS10844 – portata massima 0,3 l/s – portata media 0,02854 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Lisio, in località Trunot – foglio di mappa 2 particella 143 e 145 – codice univoco CNS10846 – portata massima 0,02 l/s – portata media 0,01903 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Lisio, in località Paradosso – foglio di mappa 1 particella 16 – codice univoco CNS10847 – portata massima 0,05 l/s – portata media 0,04439 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6913 del 19.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2947)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Azienda Intercomunale Gestione Ottimale del Ciclo Idrico Integrato S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Brossasco ad uso potabile la portata media di 5,9932 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Brossasco, in località Meira Prim - Vallone Di Gilba – foglio di mappa 5 particella 103, 117 e 118 – codice univoco CNS10877 – portata massima 2 l/s – portata media 1,744 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Brossasco, in località Meira Prim - Vallone Di Gilba – foglio di mappa 5 particella 103, 117 e 118 – codice univoco CNS10878 – portata massima 2,5 l/s – portata media 2,2514 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Brossasco, in località Meira Prim - Vallone Di Gilba – foglio di mappa 5 particella 103, 117 e 118 – codice univoco CNS10879 – portata massima 1,5 l/s – portata media 1,2367 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Brossasco, in località Meira Prim - Vallone Di Gilba – foglio di mappa 5 particella 103, 117 e 118 – codice univoco CNS10880 – portata massima 1 l/s – portata media 0,761 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6914 del 19.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2951)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Acquedotto Rurale Sant'Anna Collarea (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Montaldo di Mondovì e di Roburent ad uso potabile la portata media di 2,1 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Montaldo di Mondovì, in località Sotti – foglio di mappa 12 particella 111,108,109 e foglio di mappa 15 particelle 361,362,363 – codice univoco CNS10886 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,3 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Montaldo di Mondovì, in località Roatte – foglio di mappa 8 particella 672 e 675 – codice univoco CNS10887 – portata massima 1 l/s – portata media 0,8 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Roburent, in località Gropignano – foglio di mappa 16 particella 45,19 – codice univoco CNS10890 – portata massima 1 l/s – portata media 0,7 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Montaldo di Mondovì, in località Oro – foglio di mappa 20 particella 34 – codice univoco CNS10893 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,3 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8667 del 29.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2977)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Tamagnone Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Casalgrasso ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,62 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Casalgrasso – foglio di mappa 2 particella 1 – profondità 25 m – codice univoco CNP13880 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6915 del 19.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2978)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Canosio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Canosio ad uso potabile la portata media di 0,4122 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Canosio, in località Vali Basso – foglio di mappa 3 particella 51 – codice univoco CNS10987 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,1585 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Canosio, in località Obacco – foglio di mappa 9 particella 351 – codice univoco CNS10988 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0317 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Canosio, in località Vali Alto – foglio di mappa 4 particella 1 – codice univoco CNS10989 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0317 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Canosio, in località Bianchi – foglio di mappa 2 particella 72 – codice univoco CNS10990 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0317 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Canosio, in località Gai – foglio di mappa 2 particella 110 – codice univoco CNS10991 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0317 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Canosio, in località Bacino Enel – foglio di mappa 2 particella 313 – codice univoco CNS10992 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0317 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Canosio, in località Colle San Giovanni – foglio di mappa 1 particella 56 – codice univoco CNS13819 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0317 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Canosio, in località Preit – foglio di mappa 7 particella 1 – codice univoco CNS13820 – portata massima 0,2 l/s – portata media 0,0634 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il

REGIONE PIEMONTE BU10 10/03/2011

termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6916 del 19.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2980)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Azienda Intercomunale Gestione Ottimale del Ciclo Idrico Integrato S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Frassino ad uso potabile la portata media di 5,2955 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Frassino, in località Baise – foglio di mappa 14 particella 567 – codice univoco CNS11001 – portata media 1,0147 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Frassino, in località San Maurizio (Sutou 1) – foglio di mappa 18 particella 1 – codice univoco CNS11002 – portata media 0,325 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Frassino, in località San Maurizio (Sutou 2) – foglio di mappa 18 particella 1 – codice univoco CNS11003 – portata media 0,5708 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Frassino, in località San Maurizio (Sutou 3) – foglio di mappa 18 particella 1 – codice univoco CNS11004 – portata media 0,325 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Frassino, in località San Maurizio (Biana) – foglio di mappa 14 particella 215 – codice univoco CNS11005 – portata media 0,325 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Frassino, in località San Maurizio (Giors) – foglio di mappa 13 particella 116 – codice univoco CNS11006 – portata media 0,325 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Frassino, in località A Valle – foglio di mappa 6 particella 222 – codice univoco CNS11007 – portata media 0,3171 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Frassino, in località Serre Inferiore – foglio di mappa 6 particella 381 e 951 – codice univoco CNS11008 – portata media 0,4122 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Frassino, in località Meyra Patoc 1 – foglio di mappa 4 particella 835 – codice univoco CNS11009 – portata media 0,222 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Frassino, in località Meyra Patoc 2 – foglio di mappa 6 particella 1072 – codice univoco CNS11010 – portata media 0,222 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Frassino, in località Meyra Fasi 1 – foglio di mappa 6 particella 222 – codice univoco CNS11011 – portata media 0,222 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Frassino, in località Meyra Fasi 2 – foglio di mappa 6 particella 222 – codice univoco CNS11012 – portata media 0,222 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Frassino, in località Chiaronto – foglio di mappa 11 particella 775 –

REGIONE PIEMONTE BU10 10/03/2011

codice univoco CNS11013 – portata media 0,3171 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

- Sorgente sita nel comune di Frassino, in località Madonna degli Angeli – foglio di mappa 11 particella 899 – codice univoco CNS11014 – portata media 0,4756 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6917 del 19.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2981)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Azienda Intercomunale Gestione Ottimale del Ciclo Idrico Integrato S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Sampeyre ad uso potabile la portata media di 21,9907 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località Coulumbert – foglio di mappa 115 particella 37 – codice univoco CNS11015 – portata massima 1,2 l/s

– portata media 1,1098 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località Sodani – foglio di mappa 75 particella 30 – codice univoco CNS11016 – portata massima 1,4 l/s – portata media 1,2684 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località Bial di Corn – foglio di mappa 3 particella 1 – codice univoco CNS11017 – portata massima 10 l/s – portata media 2,3782 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località Roccia Garzino – foglio di mappa 22 particella 35 e 36 – codice univoco CNS11018 – portata massima 0,6 l/s – portata media 0,4756 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località La Presa – foglio di mappa 72 particella 33 – codice univoco CNS11019 – portata massima 2,20 l/s – portata media 2,0611 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località Confine Superiore – foglio di mappa 45 particella 834 – codice univoco CNS11020 – portata massima 1,9 l/s – portata media 1,744 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località Foresto – foglio di mappa 50 particella 5 – codice univoco CNS11021 – portata massima 1,8 l/s – portata media 1,6489 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località San Mauro – foglio di mappa 38 particella 7 – codice univoco CNS11022 – portata massima 2 l/s – portata media 1,9026 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località Chiotti – foglio di mappa 84 particella 100 – codice univoco CNS11023 – portata massima 2,20 l/s – portata media 2,0611 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località Chioppiano – foglio di mappa 50 particella 834 – codice univoco CNS11024 – portata massima 1,5 l/s – portata media 1,4269 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località Schiarandou – foglio di mappa 7 particella 17 – codice univoco CNS11025 – portata massima 0,8 l/s – portata media 0,6976 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località Rore – foglio di mappa 15 particella 200 – codice univoco CNS11026 – portata massima 1,8 l/s – portata media 1,7282 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località Serre Superiore – foglio di mappa 23 particella 233 – codice univoco CNS11027 – portata massima 1 l/s – portata media 0,9513 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località Solmirano – foglio di mappa 26 particella 356 – codice univoco CNS11028 – portata massima 1,5 l/s – portata media 1,4269 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

- Sorgente sita nel comune di Sampeyre, in località Stentivi – foglio di mappa 20 particella H – codice univoco CNS11029 – portata massima 1,2 l/s – portata media 1,1098 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6918 del 19.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2983)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Conduittura Acqua Potabile Rioni Sarettino-Saret (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Frassino ad uso potabile la portata media di 0,983 l/s dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Frassino, in località Bounifunt – foglio di mappa 5 particella 28 – codice univoco CNS11035 – portata massima 1 l/s – portata media 0,983 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6919 del 19.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2984)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Barale Enrico Aldo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Verzuolo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,1430 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Verzuolo, in via Mattona – foglio di mappa 22 particella 7 – profondità 10 m – codice univoco CNP13881 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6920 del 19.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2986)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla Casa di Cura la Residenza (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Rodello ad uso potabile la portata media di 0,9513 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Rodello, in località Rittano – foglio di mappa 3 particella 325 – profondità 173 m – codice univoco CNP13882 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,4756 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Pozzo sito nel comune di Rodello, in località Rittano – foglio di mappa 3 particella 337 – profondità 173 m – codice univoco CNP14287 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,4756 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8668 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2990)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Alta Langa Servizi S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Camerana e di Saliceto ad uso potabile la portata media di 3,2027 l/s dalle seguenti captazioni:

- Sorgente sita nel comune di Camerana, in località Calcinera – foglio di mappa 20 particella 408 e 409 – codice univoco CNS11039 – portata massima 0,5 l/s
– portata media 0,0317 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Saliceto, in località galleria Belbo – foglio di mappa 21 particella 65 – codice univoco CNS11040 – portata massima 3 l/s – portata media 1,9026 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Saliceto, in località Paciacchi – foglio di mappa 22 particella 257 e 269 – codice univoco CNS11041 – portata massima 2,5 l/s – portata media 1,2684 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6921 del 19.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2992)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Acquedotto Rurale Bosia-Campetto (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Bosia ad uso potabile la portata media di 0,3995 l/s dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Bosia, in località Lano di Bosia – foglio di mappa 9 particella 233 – codice univoco CNS11052 – portata massima 0,6 l/s – portata media 0,3995 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6922 del 19.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 2999)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Levice (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Levice ad uso potabile la portata media di 0,4186 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Levice, in regione Sant'Antonio località Langa – foglio di mappa 14 particella 166 – profondità 197 m – codice univoco CNP13898 – portata massima 2,5 l/s – portata media 0,1364 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Levice, in regione Madonna Bricco località Binelli – foglio di mappa 14 particella 28 – codice univoco CNS11054 – portata massima 0,18 l/s – portata media 0,1712 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Levice, in regione Sant'Antonio località Villa – foglio di mappa 14 particella 254 – codice univoco CNS11055 – portata massima 0,12 l/s – portata media 0,111 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6923 del 19.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3024)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Cissone (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cissone ad uso potabile la portata media di 0,0095 l/s dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Cissone, in località Volpere – foglio di mappa 3 particella 179 – codice univoco CNS11193 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0095 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7417 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3078)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Nordica Strade S.n.c. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Argentera ad uso energetico la portata media di 50 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Argentera, in località Bersezio – foglio di mappa 7 particella 3 – codice univoco CNS11231 – portata massima 80 l/s – portata media 35 l/s – ad uso energetico: produzione di energia elettrica; dopo l'uso le acque sono restituite nel fiume Stura;

Sorgente sita nel comune di Argentera, in località Bersezio – foglio di mappa 7 particella 3 – codice univoco CNS14428 – portata massima 20 l/s – portata media 5 l/s – ad uso energetico: produzione di energia elettrica; dopo l'uso le acque sono restituite nel fiume Stura;

• Sorgente sita nel comune di Argentera, in località Bersezio – foglio di mappa 7 particella 3 – codice univoco CNS14429 – portata massima 30 l/s – portata media 10 l/s – ad uso energetico: produzione di energia elettrica; dopo l'uso le acque sono restituite nel fiume Stura. (omissis)
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6925 del 19.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3094)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cossano Belbo ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 0,6063 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Cossano Belbo, in via Statale 6 – foglio di mappa 4 particella 16 – profondità 240 m – codice univoco CNP13998 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,0476 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo; dopo l'uso le acque sono restituite nel torrente Belbo;

Pozzo sito nel comune di Cossano Belbo, in via Statale 6 – foglio di mappa 2 particella 121 – profondità 5 m – codice univoco CNP13999 – portata massima 2,9 l/s – portata media 0,1655 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo; dopo l'uso le acque sono restituite nel torrente Belbo;

Pozzo sito nel comune di Cossano Belbo, in via Statale 6 – foglio di mappa 2 particella 346 – profondità 9 m – codice univoco CNP14000 – portata massima 2,9 l/s – portata media 0,2347 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo; dopo l'uso le acque sono restituite nel torrente Belbo;

Pozzo sito nel comune di Cossano Belbo, in via Statale 6 – foglio di mappa 2 particella 493 – profondità 8 m – codice univoco CNP14001 – portata massima 2,9 l/s – portata media 0,1554 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo; dopo l'uso le acque sono restituite nel torrente Belbo;

Pozzo sito nel comune di Cossano Belbo, in via Statale 6 – foglio di mappa 4 particella 16 – profondità 10 m – codice univoco CNP14002 – portata massima 0,4 l/s – portata media 0,0032 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo; dopo l'uso le acque sono restituite nel torrente Belbo. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà

REGIONE PIEMONTE BU10 10/03/2011

possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6926 del 19.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3095)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Beton S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Alba ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 0,2061 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Alba, in regione Persi – foglio di mappa 12 particella 155 – profondità 6 m – codice univoco CNP14003 – portata massima 15 l/s – portata media 0,2061 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6927 del 19.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3103)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Savimacos S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 0,1585 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in via Cuneo 31 – foglio di mappa 42 particella 22 e 23 – profondità 10 m – codice univoco CNP14008 – portata massima 1,5 l/s – portata media 0,1585 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6928 del 19.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3123)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Salvetti Giovanni e F.lli S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Castelletto Stura ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 23,16 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Castelletto Stura, in via Morozzo – foglio di mappa 3 particella 73 – profondità 50 m – codice univoco CNP14031 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6929 del 19.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3134)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Salvetti Giovanni e F.lli S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6,5 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Fossano, in località Murazzo – foglio di mappa 83 particella 21 – profondità 30 m – codice univoco CNP14038 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8669 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3146)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Sciolla Piero (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Santa Vittoria d'Alba ad uso agricolo la portata media di 0,0019 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Santa Vittoria d'Alba – foglio di mappa 6 particella 4 – profondità 60 m – codice univoco CNP14050 – portata media 0,0019 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6930 del 19.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3153)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Racconigi (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso civile la portata media di 0,0342 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Cimitero – foglio di mappa 40 particella 370 – profondità 25 m – codice univoco CNP14057 – portata massima 1,5 l/s – ad uso civile: irrigazione di aree verdi pubbliche. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6975 del 21.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3185)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Parola Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cuneo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,3258 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Cuneo, in via Tetto Croce frazione San Benigno – foglio di mappa 22 particella 89 – profondità 30 m – codice univoco CNP14089 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6976 del 21.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3193)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Colombo Dario (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Prazzo ad uso piscicolo la portata media di 30,1243 l/s dalla seguente captazione:

- Acqua superficiale sita nel comune di Prazzo, in località Maddalena – foglio di mappa 8 particella 742 – codice univoco CNA11652 – portata massima 36 l/s – portata media 30,1243 l/s – ad uso piscicolo; dopo l'uso le acque sono restituite nel torrente Maira. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8670 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3198)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola dei Paschi Società Semplice Agricola (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Beinette ad uso piscicolo la portata media di 31,71 l/s dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Beinette, in regione Paschi 91/B – foglio di mappa 11 particella 101 – profondità 25 m – codice univoco CNP14104 – portata massima 90 l/s – portata media 31,7098 l/s – ad uso piscicolo; dopo l'uso le acque sono restituite nel canale Collattone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6977 del 21.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3206)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Itt Italia S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Barge ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 0,6976 l/s e ad uso civile la portata media di 0,8879 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Barge, in via San Martino 87 – foglio di mappa 52 particella 143 E ALTRE – profondità 16 m – codice univoco CNP14111 – portata massima 11,5 l/s – portata media 0,2537 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo;

Pozzo sito nel comune di Barge, in via San Martino 87 – foglio di mappa 52 particella 143 E ALTRE – profondità 48 m – codice univoco CNP14112 – portata massima 5 l/s – portata media 1,3318 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e civile: igienico sanitario. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6978 del 21.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3215)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Roto Alba S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Alba ad uso produzione di beni e servizi e ad uso civile la portata media di 18,8451 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Alba, in via Liberazione 4 – foglio di mappa 37 particella 954 – profondità 10 m – codice univoco CNP14123 – portata massima 3 l/s – portata media 2,8539 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e usi di raffreddamento e civile: scorte antincendio e igienico sanitario;

Pozzo sito nel comune di Alba, in via Liberazione 4 – foglio di mappa 37 particella 954 – profondità 11 m – codice univoco CNP14124 – portata massima 4 l/s – portata media 3,9003 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e usi di raffreddamento e civile: scorte antincendio e igienico sanitario;

Pozzo sito nel comune di Alba, in via Liberazione 4 – foglio di mappa 37 particella 954 – profondità 9 m – codice univoco CNP14125 – portata massima 3,4 l/s – portata media 3,2344 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e usi di raffreddamento e civile: scorte antincendio e igienico sanitario;

Pozzo sito nel comune di Alba, in via Liberazione 4 – foglio di mappa 37 particella 954 – profondità 10 m – codice univoco CNP14126 – portata massima 1 l/s – portata media 0,9608 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e usi di raffreddamento e civile: scorte antincendio e igienico sanitario;

Pozzo sito nel comune di Alba, in via Liberazione 4 – foglio di mappa 37 particella 954 – profondità 9 m – codice univoco CNP14127 – portata massima 3,9 l/s – portata media 3,71 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e usi di raffreddamento e civile: scorte antincendio e igienico sanitario;

Pozzo sito nel comune di Alba, in via Liberazione 4 – foglio di mappa 37 particella 954 – profondità 10 m – codice univoco CNP14128 – portata massima 4,4 l/s – portata media 4,1857 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e usi di raffreddamento e civile: scorte antincendio e igienico sanitario. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

REGIONE PIEMONTE BU10 10/03/2011

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6979 del 21.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3218)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Quaranta Paolo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cuneo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 5,11 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Cuneo, in Cascina Nuova San Benigno – foglio di mappa 17 particella 19 – profondità 50 m – codice univoco CNP14174 ad uso agricolo: irrigazione e antibrina; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8671 del 29.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3220)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Prefabbricati Genola S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Genola ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 0,2537 l/s e ad uso civile la portata media di 0,012 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Genola, in via Mellea 1 – foglio di mappa 14 particella 32 – profondità 23 m – codice univoco CNP14176 – portata massima 3 l/s – portata media 0,2657 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e civile: igienico sanitario. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6980 del 21.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3230)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Cuneo Roberto Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Bagnasco ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,2454 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Bagnasco, in località Vota – foglio di mappa 14 particella 126 – profondità 3 m – codice univoco CNP14186 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6981 del 21.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3231)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Giordanino Mario (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Brondello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2 dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Brondello, in località Comba Folattera – foglio di mappa 24 particella 85 – codice univoco CNS11678 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8672 del 29.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3236)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Fissore Giacomo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Bra ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 4 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Bra, in località Tetti Milanese – foglio di mappa 13 particella 15 – profondità 20 m – codice univoco CNP14191 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6982 del 21.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3240)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Sanpellegrino S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Garessio ad uso civile la portata media di 0,3 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Garessio – foglio di mappa 47 particella 1000 – profondità 6 m – codice univoco CNP14194 – portata massima 0,3 l/s – portata media 0,3 l/s – ad uso civile: igienico sanitario. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6983 del 21.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3249)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Villar Giovanni Battista (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Costigliole Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,91 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Costigliole Saluzzo, in via Lagnasco – foglio di mappa 1 particella 280 – profondità 15 m – codice univoco CNP14207 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Costigliole Saluzzo, in via Ronchi – foglio di mappa 1 particella 54 – profondità 7 m – codice univoco CNP14208 ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Costigliole Saluzzo, in via Lagnasco – foglio di mappa 1 particella 135 – profondità 15 m – codice univoco CNP14209 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6984 del 21.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3275)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Ghiglione Matteo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,5 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in regione Stella – foglio di mappa 77 particella 215 – profondità 30 m – codice univoco CNP14231 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6985 del 21.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3283)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Viale Anna Caterina (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali, nel comune di Robilante ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2,1268 dalla seguente captazione:

- dal Vallone dei Missionari nel comune di Robilante, in località Vallone dei Missionari – foglio di mappa 17 particella 109 – codice univoco CNA10233 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6986 del 21.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3285)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Az Tech S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso civile la portata media di 0,0003 l/s dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in frazione Tagliata 43 – foglio di mappa 42 particella 95 – profondità 16 m – codice univoco CNP14245 – portata massima 1,1 l/s – portata media 0,0003 l/s – ad uso civile: igienico sanitario. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6987 del 21.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3291)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Siac S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cuneo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 15 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Cuneo, in località Bombonina - Basse di Stura Sant'Anselmo – foglio di mappa 116 particella 27 E ALTRE – profondità 25 m

- codice univoco CNP14249 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7494 del 11.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3292)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Bottero Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Rocca de' Baldi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 65 dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Rocca de' Baldi, in località Pasquero – foglio di mappa 9-10 particella 34 E ALTRE – codice univoco CNS11696 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6988 del 21.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3305)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Vassallo Piercarlo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Manta ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,81 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Manta, in località Padiglione – foglio di mappa 8 particella 43 – profondità 10 m – codice univoco CNP14264 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6989 del 21.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3325)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Reynaudo Daniela (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali, nel comune di Venasca ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,8859 dalla seguente captazione:

- dal combale di San Bartolomeo nel comune di Venasca, in località Tetti Rocchiasso – foglio di mappa 6 particella 9 – codice univoco CNA10149 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8119 del 7.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3341)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Andreis Assunto (omissis), in nome proprio e per conto di: Andreis Stefanina (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3 dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Saluzzo, in località Boneva Alta – foglio di mappa 71 particella 112 – codice univoco CNS11743 ad uso agricolo: irrigazione;

• Sorgente sita nel comune di Saluzzo, in località Boneva Alta – foglio di mappa 71 particella 107 – codice univoco CNS11744 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7495 del 11.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3348)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Giacchetto Maria (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali, nel comune di Brondello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,1282 dalla seguente captazione:

- dal Combale Angarama nel comune di Brondello – foglio di mappa 22 particella 58 – codice univoco CNA10001 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6990 del 21.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3356)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Oncino (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Oncino ad uso potabile la portata media di 17,15 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Oncino, in località Cugnet – foglio di mappa 13 particella 4 – codice univoco CNS14301 – portata massima 3 l/s – portata media 3 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Oncino, in località Roccia – foglio di mappa 13 particella 3 – codice univoco CNS14302 – portata massima 2 l/s – portata media 2 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Oncino, in località Alpetto – foglio di mappa 1 particella 8 – codice univoco CNS14303 – portata massima 0,05 l/s – portata media 0,05 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Oncino, in località Bigorie – foglio di mappa 4 particella 23 – codice univoco CNS14304 – portata massima 2 l/s – portata media 2 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Oncino, in località Paschiè – foglio di mappa 12 particella 158 – codice univoco CNS14305 – portata massima 5 l/s – portata media 5 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Oncino, in località Comba – foglio di mappa 43 particella 3 – codice univoco CNS14306 – portata massima 2,5 l/s – portata media 2,5 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Oncino, in località Ciapitur – foglio di mappa 13 particella 8 – codice univoco CNS14307 – portata massima 2 l/s – portata media 2 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Oncino, in località Sap – foglio di mappa 13 particella 4 – codice univoco CNS14308 – portata massima 0,6 l/s – portata media 0,6 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6991 del 21.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3358)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Becchio Simone (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Caramagna Piemonte ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 4,8160 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Caramagna Piemonte – foglio di mappa 32 particella 46 – profondità 39 m – codice univoco CNP14317 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Caramagna Piemonte – foglio di mappa 19 particella 105 – profondità 35 m – codice univoco CNP14318 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6992 del 21.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3360)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Terrenostre S.C.A. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cossano Belbo ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 0,0793 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Cossano Belbo, in località Fondovalle – foglio di mappa 18 particella 194 – profondità 22 m – codice univoco CNP14320 – portata massima 1,5 l/s – portata media 0,0793 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi di raffreddamento; dopo l'uso le acque sono restituite nel torrente Belbo. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8673 del 29.12.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3362)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Fornace Eugenio Casetta & C. S.a.s. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Alba ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 0,0226 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Alba, in località Mussotto – foglio di mappa 6 particella 56 – profondità 20 m – codice univoco CNP14321 – portata massima 0,02 l/s – portata media 0,0226 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi col processo produttivo. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8120 del 7.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3366)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Giordanino Renato (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Brondello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,3810 dalla seguente captazione:

- Fontanile sito nel comune di Brondello, in borgata Rossi – foglio di mappa 24 particella 141 – codice univoco CNS14311 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6993 del 21.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3369)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Cartignano (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Cartignano e di Roccabruna ad uso potabile la portata media di 1,4174 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Cartignano, in località Pra Cadra – foglio di mappa 2 particella 13 – codice univoco CNS14315 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,1736 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Cartignano, in località Sagna – foglio di mappa 2 particella 215 – codice univoco CNS14316 – portata massima 0,4 l/s – portata media 0,1736 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Cartignano, in località Font Sal Corn – foglio di mappa 8 particella 127 – codice univoco CNS14317 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0864 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Roccabruna, in località Pra del Mezzo – foglio di mappa 3 particella 87 – codice univoco CNS14318 – portata massima 1,2 l/s – portata media 0,5787 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Cartignano, in località Pra del Mezzo Sottano – foglio di mappa 2 particella 315 – codice univoco CNS14319 – portata massima 0,8 l/s – portata media 0,2894 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Cartignano, in località Fontan – foglio di mappa 2 particella 38 – codice univoco CNS14320 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,1157 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6994 del 21.10.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3370)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Elva (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Elva ad uso potabile la portata media di 1,9026 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Grange Garneri – foglio di mappa 15 particella 321 – codice univoco CNS14321 – portata massima 0,4 l/s

– portata media 0,0579 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Viani – foglio di mappa 15 particella 43 – codice univoco CNS14322 – portata massima 0,4 l/s – portata media 0,0579 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Chiosso Superiore – foglio di mappa 12 particella 408 – codice univoco CNS14323 – portata massima 0,2 l/s

– portata media 0,0579 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Ermi Inferiore – foglio di mappa 29 particella 1 – codice univoco CNS14324 – portata massima 0,4 l/s – portata media 0,0579 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Lischia Soprano – foglio di mappa 7 particella 80 – codice univoco CNS14325 – portata massima 0,2 l/s – portata media 0,0289 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Lischia Sottano – foglio di mappa 7 particella 65 – codice univoco CNS14326 – portata massima 0,2 l/s – portata media 0,0289 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Merse – foglio di mappa 9 particella 96 – codice univoco CNS14327 – portata massima 0,3 l/s – portata media 0,0579 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Fonte Vecchia – foglio di mappa 9 particella 68 – codice univoco CNS14328 – portata massima 0,6 l/s – portata media 0,1446 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Furnet – foglio di mappa 9 particella 347 – codice univoco CNS14329 – portata massima 0,6 l/s – portata media 0,1157 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Vernea – foglio di mappa 9 particella 459 – codice univoco CNS14330 – portata massima 0,4 l/s – portata media 0,2921 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Prafiol – foglio di mappa 23 particella 25 – codice univoco CNS14331 – portata massima 0,3 l/s – portata media 0,1736 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Chiotetti – foglio di mappa 3 particella 77 – codice univoco CNS14332 – portata massima 0,3 l/s – portata media 0,0579 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Sagnetta Pregereud – foglio di mappa 2 particella 314 – codice univoco CNS14333 – portata massima 0,3 l/s – portata media 0,0579 l/s –

ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Gravirette – foglio di mappa 2 particella 196 – codice univoco CNS14334 – portata massima 0,4 l/s – portata media 0,0869 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Fontanile – foglio di mappa 25 particella 2 – codice univoco CNS14335 – portata massima 0,3 l/s – portata media 0,1736 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Bania – foglio di mappa 26 particella 84 – codice univoco CNS14336 – portata massima 0,4 l/s – portata media 0,0869 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Font di Garsin – foglio di mappa 3 particella 113 – codice univoco CNS14337 – portata massima 0,2 l/s – portata media 0,0289 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Funtan – foglio di mappa 14 particella 63 – codice univoco CNS14338 – portata massima 0,6 l/s – portata media 0,1736 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Rossenchie – foglio di mappa 11 particella 39 – codice univoco CNS14339 – portata massima 0,3 l/s – portata media 0,0579 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Pian D' Entarme – foglio di mappa 21 particella 33 – codice univoco CNS14340 – portata massima 0,2 l/s – portata media 0,0289 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

Sorgente sita nel comune di Elva, in località Runie – foglio di mappa 23 particella 1 – codice univoco CNS14341 – portata massima 0,2 l/s – portata media 0,0579 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8674 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3381)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Gaveglio Claudio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 5,3 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Savigliano, in località Maresco – foglio di mappa 30 particella 19 – profondità 29 m – codice univoco CNP14336 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7158 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3386)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Miretti Clemente (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,81 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in località Sant'Ugo – foglio di mappa 25 particella 127 – profondità 50 m – codice univoco CNP14340 ad uso agricolo: antibrina; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7159 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3401)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Corrado Biagina (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Brondello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,21 dalla seguente captazione:

• Fontanile sito nel comune di Brondello, in località Chiabrera – foglio di mappa 21 particella 181 – codice univoco CNS14398 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7160 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3413)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al

C.U.F.R.A.D. Centro Francese di Volontariato (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Sommariva del Bosco e di Bra ad uso agricolo la portata media di 0,1049 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Sommariva del Bosco, in località Paolorio - cascina Panattera – foglio di mappa 38 particella 108 – profondità 24 m – codice univoco CNP14362 – portata massima 1,4 l/s – portata media 0,032 l/s – ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Bra, in località Bandito - via Don Pennanzio 18/A – foglio di mappa 11 particella 308 – profondità 100 m – codice univoco CNP14363 – portata massima 1,3 l/s – portata media 0,0285 l/s – ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Bra, in località Bandito - via Don Orione 119 – foglio di mappa 12 particella 202 – profondità 12 m – codice univoco CNP14364 – portata massima 1,1 l/s – portata media 0,0254 l/s – ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Sommariva del Bosco, in località Ricchiardo 19 – foglio di mappa 12 particella 33 – profondità 27 m – codice univoco CNP14365 – portata massima 1,1 l/s – portata media 0,019 l/s – ad uso agricolo: irrigazione. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7161 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3417)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società

S.S. la Verde Societa' Agricola (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cavallerleone ad uso zootecnico la portata media di 0,2695 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Cavallerleone, in via Basse 12 – foglio di mappa 16 particella 67 – profondità 10 m – codice univoco CNP10965 – portata massima 1,84 l/s – portata media 0,1348 l/s – ad uso zootecnico;

Pozzo sito nel comune di Cavallerleone, in via Basse 12 – foglio di mappa 16 particella 67 – profondità 10 m – codice univoco CNP10966 – portata massima 1,84 l/s – portata media 0,1348 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7162 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3426)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Patrino Piero (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,14 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Savigliano, in località Braida - via Saluzzo – foglio di mappa 23 particella 66 – profondità 15 m – codice univoco CNP14462 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7163 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3440)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Operti Snc di Operti F. e C. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 1,6489 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Centallo, in località Centallo – foglio di mappa 12 particella 150 – profondità 35 m – codice univoco CNP14478 – portata massima 7 l/s – portata media 1,6489 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi col processo produttivo. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7164 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3475)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Calvo Matteo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 9,1440 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Fossano, in località Sant'Antonio Baligio - strada Casalito 31 – foglio di mappa 12 particella 48 – profondità 25 m – codice univoco CNP11447 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7165 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3478)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Vagliengo Sergio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Scarnafigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2,2860 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Scarnafigi, in cascina Nuova – foglio di mappa 5 particella 48 – profondità 56 m – codice univoco CNP11541 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Scarnafigi, in cascina Nuova Fornaca – foglio di mappa 5 particella 25 – profondità 40 m – codice univoco CNP11548 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7166 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3479)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Bertorello Giulio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Scarnafigi ad uso agricolo la portata media di 0,0243 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Scarnafigi – foglio di mappa 19 particella 258 – profondità 25 m – codice univoco CNP11595 – portata massima 0,35 l/s – portata media 0,0243 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7167 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3481)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Ghigo Eraldo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Rocca de' Baldi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 15 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Rocca de' Baldi, in frazione Pasquero – foglio di mappa 12 particella 77 – profondità 20 m – codice univoco CNP11878 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7168 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3486)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla Società Agricola Quadrifoglio di Rinero Claudio e Luca S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cervere ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 20 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Cervere, in frazione Grinzano – foglio di mappa 18 particella 325 – profondità 35 m – codice univoco CNP14096 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Cervere, in via Marconi – foglio di mappa 11 particella 404 – profondità 22 m – codice univoco CNP14409 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame;. (omissis)
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5793 del 19.8.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3512)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Ponso Tullio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6,3250 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Brignola – foglio di mappa 28 particella 10 – profondità 30 m – codice univoco CNP14379 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7169 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3522)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Bonamico Mario (omissis), in nome proprio e per conto di: Maurino Cesare (omissis), Maurino Aurelio (omissis), Maurino Mario Giuseppe (omissis), Piras Evaldo (omissis), Piras Massimo (omissis), Pignatta Maria (omissis), Racca Pier Antonio (omissis), Bonamico Pier Angelo (omissis), Girauda Maria (omissis), Racca Pier Lorenzo (omissis), Brero Aurelio (omissis), Brero Pietro (omissis), Delfino Pietro (omissis) la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 15,0873 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Savigliano, in frazione Cavallotta – foglio di mappa 85 particella 140 – profondità 30 m – codice univoco CNP14395 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7170 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3535)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Crosetti Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso zootecnico la portata media di 0,0868 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione Mellea – foglio di mappa 3 particella 40 – profondità 10 m – codice univoco CNP14685 – portata media 0,0868 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7171 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3545)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Monesiglio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Niella Belbo e di Mombarcaro ad uso potabile la portata media di 0,3266 l/s dalle seguenti captazioni:

Sorgente sita nel comune di Niella Belbo, in località Pian della Valle – foglio di mappa 13 particella 213 – codice univoco CNS11873 – portata massima 0,4 l/s – portata media 0,3012 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

• Sorgente sita nel comune di Mombarcaro, in località Pian del Drago – foglio di mappa 5 particella 254 – codice univoco CNS11874 – portata massima 0,05 l/s – portata media 0,0254 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7172 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3546)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Bonetto Tomaso (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cavallerleone ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 4,9530 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Cavallerleone, in località Sorai – foglio di mappa 16 particella 111 – profondità 30 m – codice univoco CNP14697 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Cavallerleone, in via Statuto 10 – foglio di mappa 14 particella 355 – profondità 20 m – codice univoco CNP14698 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 5794 del 19.8.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3559)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Api Anonima Petroli Italiana S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Priero ad uso civile la portata media di 0,0079 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Priero, in località Autostrada Torino - Savona Km 41,600 – foglio di mappa 7 particella 195 – profondità 20 m – codice univoco CNP14713 – portata massima 2 l/s – portata media 0,0079 l/s – ad uso civile: igienico sanitario. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7173 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3590)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Gennero Roberto (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 5,5 e ad uso zootecnico la portata media di 0,0634 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Savigliano, in strada provinciale 36 – foglio di mappa 51 particella 16 – profondità 35 m – codice univoco CNP14805 – ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Savigliano, in strada Apparizione – foglio di mappa 51 particella 14 – profondità 15 m – codice univoco CNP14806 – portata media 0,0634 l/s – ad uso zootecnico;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7174 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3609)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Costantino Mario (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Bra ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 4 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Bra, in località La Bassa – foglio di mappa 61 particella 62 – profondità 10 m – codice univoco CNP14827 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Bra, in strada vicolo degli Orti – foglio di mappa 56 particella 199 – profondità 18 m – codice univoco CNP14828 ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Bra, in strada vicolo Orti – foglio di mappa 57 particella 91 – profondità 10 m – codice univoco CNP14829 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7175 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3618)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Capellino Corrado (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo la portata media di 0,012 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in via Sanità 41 – foglio di mappa 69 particella 47 – profondità 10 m – codice univoco CNP14845 – portata massima 0,05 l/s – portata media 0,012 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7176 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3619)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Montelupo Albese (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Montelupo Albese ad uso civile la portata media di 0,0032 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Montelupo Albese, in località Garombo – foglio di mappa 7 particella 487 – profondità 8 m – codice univoco CNP14846 – portata massima 0,2 l/s – portata media 0,0032 l/s – ad uso civile: irrigazione di aree verdi pubbliche. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7177 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3620)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Baravalle Germano (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Scarnafigi ad uso agricolo la portata media di 0,0308 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Scarnafigi, in strada Prapiovano – foglio di mappa 23 particella 172 – profondità 16 m – codice univoco CNP14509 – portata media 0,0308 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7200 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3621)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Rodello (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Rodello ad uso civile la portata media di 0,0041 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Rodello, in località Fontana – foglio di mappa 2 particella strada – profondità 8 m – codice univoco CNP14848 – portata massima 0,15 l/s – portata media 0,0032 l/s – ad uso civile: irrigazione di aree verdi pubbliche;

Pozzo sito nel comune di Rodello, in località Chiesa dei Battuti – foglio di mappa 3 particella strada – profondità 8 m – codice univoco CNP14849 – portata massima 0,06 l/s – portata media 0,001 l/s – ad uso civile: irrigazione di aree verdi pubbliche. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7201 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3631)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Giusiano Gianbartolo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Saluzzo, di Gambasca, Peveragno e di Barge ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 15,49 e ad uso zootecnico la portata media di 0,2239 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in Cascina Gerbido - via dei Romani 34 – foglio di mappa 11 particella 35 – profondità 35 m – codice univoco CNP14481 – ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Barge, in via Cascina Nuova 6 – foglio di mappa 33 particella 5 – profondità 15 m – codice univoco CNP14482 – portata media 0,0052 l/s – ad uso zootecnico;;

Pozzo sito nel comune di Gambasca, in via Bolè – foglio di mappa 2 particella 32 – profondità 15 m – codice univoco CNP14483 – portata media 0,066 l/s – ad uso zootecnico;;

Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in località Bela Rusin – foglio di mappa 13 particella 76 – profondità 35 m – codice univoco CNP14484 – ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Peveragno, in frazione Santa Margherita 105 – foglio di mappa 12 particella 99 – profondità 52 m – codice univoco CNP14485 – portata media 0,0521 l/s – ad uso zootecnico;

Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in via dei Romani 34 – foglio di mappa 11 particella 34 – profondità 30 m – codice univoco CNP14486 – portata media 0,1007 l/s – ad uso zootecnico;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7202 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3643)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Comune di Cavallermaggiore (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cavallermaggiore ad uso civile la portata media di 0,0029 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Cavallermaggiore, in località Cimitero – foglio di mappa 17 particella A – profondità 8 m – codice univoco CNP14494 – portata massima 0,8 l/s – portata media 0,0019 l/s – ad uso civile: igienico sanitario;

Pozzo sito nel comune di Cavallermaggiore, in via Antiche Mura – foglio di mappa 31 particella 606 – profondità 6 m – codice univoco CNP14495 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,0006 l/s – ad uso civile: igienico sanitario;

Pozzo sito nel comune di Cavallermaggiore, in località Motta Gastaldi – foglio di mappa 5 particella 91 – profondità 7 m – codice univoco CNP14496 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,0003 l/s – ad uso civile: igienico sanitario. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7203 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3656)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Ricca Adriana (omissis), in nome proprio e per conto di: Barra Lorenzo (omissis), Daniele Giovanni (omissis), Daniele Germano (omissis), Daniele Guido (omissis), Daniele (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Genola ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 16,3 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Genola, in località Campo Magro – foglio di mappa 16 particella 148 – profondità 25 m – codice univoco CNP14970 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7204 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3657)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Costantino Paolo (omissis), in nome proprio e per conto di: Bersia Chiaffredo (omissis), Bergese Vincenzo (omissis), Bedino Pierfranco (omissis), Bedino Anna (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cervere ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 20 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Cervere, in frazione Grinzano – foglio di mappa 7 particella 263 – profondità 30 m – codice univoco CNP14971 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7205 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3659)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Bosio Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo la portata media di 0,0145 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione Mellea – foglio di mappa 3 particella 336 – profondità 7 m – codice univoco CNP14628 – portata media 0,0145 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7206 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3665)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Astesana S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villafalletto ad uso produzione di beni e servizi la portata media di 0,0948 l/s e ad uso civile la portata media di 0,0003 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Villafalletto, in corso Umberto I 88 – foglio di mappa 21 particella 2 – profondità 24 m – codice univoco CNP14634 – portata massima 2,16 l/s – portata media 0,0951 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo e civile: scorte antincendio. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7207 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3666)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Bovo F.lli Giancarlo & Massimo S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villafalletto ad uso zootecnico la portata media di 0,0634 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Villafalletto, in via Monera – foglio di mappa 11 particella 276 – profondità 20 m – codice univoco CNP14635 – portata massima 3 l/s – portata media 0,0634 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7208 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3667)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla Società Agricola Gruppo Ciemme S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Margarita ad uso zootecnico la portata media di 0,3647 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Margarita, in cascina Pozzo – foglio di mappa 2 particella 67 – profondità 15 m – codice univoco CNP14437 – portata media 0,3647 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7209 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3685)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Sanino Domenico (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 9,3688 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Savigliano, in strada Sanità – foglio di mappa 69 particella 168 – profondità 25 m – codice univoco CNP14995 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7210 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3691)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Sola Rosanna (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Casalgrasso ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,7620 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Casalgrasso, in strada Nuova – foglio di mappa 19 particella 214 – profondità 25 m – codice univoco CNP14425 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8675 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3699)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Miretti Vivai di Miretti Dario (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,1657 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in località Il Palis – foglio di mappa 25 particella 16 – profondità 30 m – codice univoco CNP14434 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7211 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3704)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Bosco Pierfranco (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Ceresole d'Alba ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 12 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Ceresole d'Alba – foglio di mappa 5 particella 79/B

- profondità 40 m – codice univoco CNP14592 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7212 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3709)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Porchietto Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Caramagna Piemonte ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,24 e ad uso zootecnico la portata media di 0,0634 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Caramagna Piemonte – foglio di mappa 18 particella 64 – profondità 25 m – codice univoco CNP14596 – ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in via Murello 22 – foglio di mappa 31 particella 168 – profondità 18 m – codice univoco CNP10444 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0634 l/s – ad uso zootecnico;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7213 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3710)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Michelis Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali, nel comune di Piasco ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha dalla seguente captazione:

- dal rio affluente di destra del rio Fontana Santa nel comune di Piasco, in località Tetti Faramia – foglio di mappa 3 particella 116 – codice univoco CNA10011 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7214 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3730)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Oria Pietro e Giuseppe S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6,4770 e ad uso zootecnico la portata media di 0,2315 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Savigliano – foglio di mappa 56 particella 46 – profondità 35 m – codice univoco CNP14743 – ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Savigliano, in via Santa Maria 12 – foglio di mappa 56 particella 46 – profondità 30 m – codice univoco CNP14744 – portata massima 0,8 l/s – portata media 0,2315 l/s – ad uso zootecnico;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7496 del 11.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3733)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Perlo Michelino Antonio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Monasterolo di Savigliano ad uso zootecnico la portata media di 0,0729 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Monasterolo di Savigliano, in via Motta 14 – foglio di mappa 7 particella 156 – profondità 15 m – codice univoco CNP14747 – portata massima 1,2 l/s – portata media 0,0729 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7215 del 2.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3743)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Mellano Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Vottignasco ad uso agricolo la portata media di 0,0118 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Vottignasco, in via Mattona – foglio di mappa 8 particella 146 – profondità 12 m – codice univoco CNP14759 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0055 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame;

Pozzo sito nel comune di Vottignasco, in via Mattona – foglio di mappa 9 particella 59 – profondità 12 m – codice univoco CNP14760 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0062 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7216 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3745)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Garino Piero Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Melle ad uso agricolo la portata media di 0,0057 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Melle, in località Valcurta – foglio di mappa 8 particella 271 – profondità 6 m – codice univoco CNP14762 – portata media 0,0057 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7217 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3752)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Mogna Francesco (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villafalletto ad uso agricolo la portata media di 0,0159 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Villafalletto, in via Fossano 96 – foglio di mappa 35 particella 177 – profondità 16 m – codice univoco CNP14770 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,0159 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7218 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3753)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Monterzino Michele (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cavallerleone ad uso zootecnico la portata media di 0,0555 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Cavallerleone, in via Basse 5 – foglio di mappa 15 particella 12 – profondità 12 m – codice univoco CNP14771 – portata massima 2 l/s – portata media 0,0555 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7219 del 2.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3758)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Barbero Renato (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Tarantasca ad uso agricolo la portata media di 0,0095 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Tarantasca – foglio di mappa 7 particella 512 – profondità 35 m – codice univoco CNP14777 – portata massima 1,25 l/s – portata media 0,0095 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7271 del 4.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3776)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Salvagno Remo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Vottignasco ad uso agricolo la portata media di 0,0139 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Vottignasco, in frazione Tetti Falchi 21 – foglio di mappa 9 particella 176 – profondità 10 m – codice univoco CNP14794 – portata massima 0,3 l/s – portata media 0,0139 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7272 del 4.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3793)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Giraudo Fratelli Osvaldo e Oreste S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Tarantasca e di Cuneo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 7,62 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Tarantasca, in località Cascinotte – foglio di mappa 3 particella 94 – profondità 30 m – codice univoco CNP14924 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Cuneo, in frazione Bombonina – foglio di mappa 112 particella 59 – profondità 54 m – codice univoco CNP14925 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7273 del 4.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3795)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Panero Mario (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo la portata media di 0,0159 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione San Quirico – foglio di mappa 29 particella 12 – profondità 20 m – codice univoco CNP14926 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,0159 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7274 del 4.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3797)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla Società Agricola Gruppo Ciemme S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Caraglio ad uso zootecnico la portata media di 0,3964 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Caraglio, in località Palazzasso – foglio di mappa 8 particella 45 – profondità 75 m – codice univoco CNP14929 – portata massima 5,5 l/s – portata media 0,3964 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7275 del 4.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3814)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Giusiano Catterina (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Brondello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1 dalle seguenti captazioni:

Fontanile sito nel comune di Brondello, in via Colletta – foglio di mappa 23 particella 164 – codice univoco CNS11363 ad uso agricolo: irrigazione;

• Sorgente sita nel comune di Brondello, in località Meire via Colletta – foglio di mappa 23 particella 164 – codice univoco CNS11364 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7276 del 4.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3816)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Maero Ezio Vittorio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Brondello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,5 dalle seguenti captazioni:

Fontanile sito nel comune di Brondello, in via Giordani – foglio di mappa 12 particella 339 – codice univoco CNS11366 ad uso agricolo: irrigazione;

• Sorgente sita nel comune di Brondello, in borgata Cava – foglio di mappa 12 particella 218 – codice univoco CNS11367 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7277 del 4.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3818)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Perotto Gualtiero (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Castellar ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,14 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Castellar, in via Provinciale – foglio di mappa 3 particella 132 – profondità 6 m – codice univoco CNP12831 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7278 del 4.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3821)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Cravero Francesco (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 32 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Savigliano, in via Antica Cavallotta 29 – foglio di mappa 33 particella 1 – profondità 30 m – codice univoco CNP14950 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Savigliano, in via Antica Cavallotta 29 – foglio di mappa 33 particella 4 – profondità 18 m – codice univoco CNP14951 ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame;;

Pozzo sito nel comune di Savigliano, in via Antica Cavallotta 29 – foglio di mappa 73 particella 1 – profondità 30 m – codice univoco CNP14952 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7279 del 4.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3822)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Botta Luciano (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 4 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Savigliano, in Via delle Valli – foglio di mappa 34 particella 27 – profondità 20 m – codice univoco CNP14608 ad uso agricolo: irrigazione e antibrina;

Pozzo sito nel comune di Savigliano, in Via delle Valli – foglio di mappa 34 particella 45 – profondità 20 m – codice univoco CNP14609 ad uso agricolo: irrigazione e antibrina;. (omissis)
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7280 del 4.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3824)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Saretti Franco Mauro e Davide S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo la portata media di 0,0285 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Fossano, in località Sant'Antonio Baligio – foglio di mappa 15 particella 101 – profondità 45 m – codice univoco CNP14611 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0285 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7281 del 4.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3830)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla Società Agricola Gruppo Ciemme S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Caraglio ad uso zootecnico la portata media di 0,4122 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Caraglio, in via Maccagno – foglio di mappa 24 particella 2 – profondità 75 m – codice univoco CNP14619 – portata massima 4 l/s – portata media 0,4122 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7282 del 4.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3853)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Borda Gian Piero (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cervere ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 38 e ad uso zootecnico la portata media di 0,0926 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Cervere, in frazione Tetti Paglieri 42 – foglio di mappa 1 particella 21 – profondità 35 m – codice univoco CNP14439 – ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Cervere, in frazione Tetti Paglieri 42 – foglio di mappa 1 particella 21 – profondità 30 m – codice univoco CNP14440 – ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Cervere, in frazione Tetti Paglieri 42 – foglio di mappa 1 particella 19 – profondità 12 m – codice univoco CNP14441 – portata massima 2 l/s – portata media 0,0926 l/s – ad uso zootecnico;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7283 del 4.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3861)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Ferrerolegno S.p.a. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Magliano Alpi ad uso produzione di beni e servizi e ad uso civile la portata media di 0,0381 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Magliano Alpi, in strada Statale 28 del Colle di Nava 26 – foglio di mappa 22 particella 51 – profondità 12 m – codice univoco CNP14852 – portata massima 1,5 l/s – portata media 0,0381 l/s – ad uso produzione di beni e servizi: usi di raffreddamento e civile: irrigazione di aree verdi e scorte antincendio. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – **CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE** La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7284 del 4.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3863)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Actis Giovanni (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,4404 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Savigliano, in frazione Levaldigi – foglio di mappa 130 particella 3 – profondità 22 m – codice univoco CNP14445 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7285 del 4.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3871)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Polidoro Mario (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali, nel comune di Revello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6 dalla seguente captazione:

- dal Rio Murazzano nel comune di Revello, in località Dietro Castello – foglio di mappa 44 particella 237 – codice univoco CNA10157 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7286 del 4.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3876)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Asteggiano Michele (omissis), in nome proprio e per conto di: Asteggiano Massimo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 5 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Fossano, in località Colombero – foglio di mappa 125 particella 232 – profondità 48 m – codice univoco CNP14644 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7287 del 4.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3877)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Castagno Angelo (omissis), in nome proprio e per conto di: Comino Sergio Giusto (omissis), Cicco Nicolina (omissis), Torta Giovanna (omissis), Castagno Bernardo (omissis), Mascarello Lucia (omissis), Bollano Maria (omissis), Castagno Cesare (omissis), Castagno Luciano (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cherasco ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Cherasco, in località Pittamiglio – foglio di mappa 97 particella 247 – profondità 6 m – codice univoco CNP14856 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7288 del 4.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3881)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Caffa Luigi (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cortemilia ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Cortemilia, in località Valle Bormida – foglio di mappa 24 particella 5 – profondità 5 m – codice univoco CNP14646 ad uso agricolo: irrigazione;

Sorgente sita nel comune di Cortemilia, in regione Piantero – foglio di mappa 13 particella 89 – codice univoco CNS11766 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7289 del 4.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3887)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Irriguo Pozzo Golzio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Caramagna Piemonte ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 47 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Caramagna Piemonte, in regione Colombaro – foglio di mappa 33 particella 119 – profondità 40 m – codice univoco CNP14862 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7290 del 4.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3895)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Barberis Agnese (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Bagnasco ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,5029 dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Bagnasco, in località Tetti Boveri – foglio di mappa 16 particella 19 – codice univoco CNS11769 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7351 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3896)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Dellavalle Aldo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Caramagna Piemonte ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 16,7640 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Caramagna Piemonte, in località Bosia – foglio di mappa 28 particella 135 – profondità 25 m – codice univoco CNP14657 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7497 del 11.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3900)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Arnolfo Sebastiano (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6,4 la portata media di 0,0556 l/s e ad uso zootecnico la portata media di 0,0556 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione Gerbo – foglio di mappa 54 particella 22 – profondità 22 m – codice univoco CNP14659 – ad uso agricolo: irrigazione;;

Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione Gerbo – foglio di mappa 54 particella 21 – profondità 8 m – codice univoco CNP14660 – portata media 0,0556 l/s – ad uso zootecnico;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7352 del 8.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3910)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Acquedotto Rurale Malandre' (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Robilante ad uso potabile la portata media di 0,16 l/s dalle seguenti captazioni:

- Sorgente sita nel comune di Robilante, in località Tetto Puriata – foglio di mappa 7 particella 30 e 31 – codice univoco CNS11770 – portata massima 1 l/s
– portata media 0,0802 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

- Sorgente sita nel comune di Robilante, in località Tetto Puriata – foglio di mappa 7 particella 26 – codice univoco CNS11771 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0802 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7353 del 8.11.2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3912)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Pinta Lucia (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo la portata media di 0,030 l/s dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Centallo, in frazione Boschetti - via della Luisa – foglio di mappa 7 particella 29 – profondità 14 m – codice univoco CNP14875

– portata massima 1,66 l/s – portata media 0,0303 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7354 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3926)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Blua Claudio (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali e acque sotterranee, nei comuni di Vicoforte e di Mondovì ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 11 dalle seguenti captazioni:

dal Rio di Avagnina nel comune di Vicoforte – foglio di mappa 7 particella 182 – codice univoco CNA10238 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Mondovì, in località Gherzegna – foglio di mappa 95 particella 10 – profondità 150 m – codice univoco CNP13532 ad uso agricolo: irrigazione;;

Sorgente sita nel comune di Mondovì, in località Gherzegna – foglio di mappa 95 particella 10 – codice univoco CNS10233 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7355 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3934)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Frandino Ugo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Revello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2,2860 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Revello, in località Sant'Ilario – foglio di mappa 40 particella 85 – profondità 50 m – codice univoco CNP11932 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7356 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3935)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla signora Mondino Ornella (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione San Vittore – foglio di mappa 57 particella 288 – profondità 30 m – codice univoco CNP11999 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7357 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3936)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Etea S.r.l. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso civile la portata media di 0,0216 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in via San Giuliano 6 – foglio di mappa 38 particella 55 – profondità 53 m – codice univoco CNP12175 – portata massima 25 l/s – portata media 0,0216 l/s – ad uso civile: igienico sanitario e scorte antincendio. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7358 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3939)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Bava Roberto (omissis), in nome proprio e per conto di: GIANOLIO FILIPPO (omissis), NOTA GIORGIO (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Ceresole d'Alba ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 9,5250 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Ceresole d'Alba, in cascina Sempliciasso 54 – foglio di mappa 30 particella 372 – profondità 162 m – codice univoco CNP12430 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7359 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3940)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Leandro Martino (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cherasco ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,0626 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Cherasco, in località Piana – foglio di mappa 102 particella 168 – profondità 6 m – codice univoco CNP12435 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Cherasco, in frazione Fraschetta – foglio di mappa 86 particella 115 – profondità 6 m – codice univoco CNP12454 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7360 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3941)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Rossi Ezio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Mondovì ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,32 dalla seguente captazione:

- Trincea drenante sita nel comune di Mondovì, in località Gratteria – foglio di mappa 42 particella 274, 275 e 271 – codice univoco CNS10501 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7361 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3942)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Giraudò Davide (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 6 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Centallo, in località Boerino – foglio di mappa 22 particella 42 – profondità 30 m – codice univoco CNP12457 ad uso agricolo: irrigazione e antibrina; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7362 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3943)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al Consorzio Irriguo Melle, Frassinò e Valmala (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali, nel comune di Melle ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 4,8 dalla seguente captazione:

- dal Torrente della Meloria nel comune di Melle – foglio di mappa 33 particella 144 – codice univoco CNA10221 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7363 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3947)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Ruffia ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 7,9291 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Ruffia – foglio di mappa 7 particella 388 – profondità 20 m – codice univoco CNP12899 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7364 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3949)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Silvestro Davide (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso zootecnico la portata media di 0,1528 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Poé – foglio di mappa 32 particella 32 – profondità 30 m – codice univoco CNP13002 – portata massima 2 l/s – portata media 0,1528 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7365 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3951)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Cavallo Aldo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo la portata media di 0,019 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Casale 63 – foglio di mappa 3 particella 149 – profondità 12 m – codice univoco CNP13033 – portata massima 1,4 l/s – portata media 0,019 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7366 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3952)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Ghigo Paolo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Verzuolo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,7792 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Verzuolo, in strada vicinale del Bersiano – foglio di mappa 22 particella 27 – profondità 10 m – codice univoco CNP13110 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7367 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3953)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Clerico Lorenzo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Dogliani ad uso zootecnico la portata media di 0,0412 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Dogliani, in borgata Nocello 58 – foglio di mappa 15 particella 14 – profondità 150 m – codice univoco CNP13147 – portata massima 8 l/s – portata media 0,0412 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8676 del 29.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3954)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Ferrero Dario (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso zootecnico la portata media di 0,0951 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Crosia – foglio di mappa 23 particella 145 – profondità 30 m – codice univoco CNP13167 – portata massima 3 l/s – portata media 0,0951 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7368 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3956)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Eredi Ballario Lorenzo S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Ruffia ad uso zootecnico la portata media di 0,3012 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Ruffia, in via Cavallermaggiore 6/Bis – foglio di mappa 7 particella 223 – profondità 10 m – codice univoco CNP13228 – portata massima 1,6 l/s – portata media 0,3012 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7369 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3957)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Eredi Ballario Lorenzo S.S. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso zootecnico la portata media di 0,3171 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione Piovani 64 – foglio di mappa 61 particella 44 – profondità 10 m – codice univoco CNP13230 – portata massima 1,6 l/s – portata media 0,3171 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7370 del 8.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3960)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Bodrero Bruno (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villafalletto ad uso agricolo la portata media di 0,0038 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Villafalletto, in via Costigliole Saluzzo – foglio di mappa 24 particella 254 – profondità 12 m – codice univoco CNP13234 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0038 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7385 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3961)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire alla società Agricola Piemontese S.a.s. (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo la portata media di 0,0095 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Centallo, in frazione Boschetti 154 – foglio di mappa 7 particella 93 – profondità 30 m – codice univoco CNP13235 – portata massima 2 l/s – portata media 0,0095 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7386 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3962)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Rabbia Claudio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 35 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Centallo, in frazione Roata Chiusani – foglio di mappa 50 particella 11 – profondità 30 m – codice univoco CNP13241 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7387 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3963)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Mattio Giovanni Battista Osvaldo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Revello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 5 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Revello, in via Sant'Ilario – foglio di mappa 40 particella 111 – profondità 40 m – codice univoco CNP13242 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7388 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3964)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Allione Giorgio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Revello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 5 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Revello, in via Ruata Ciocchino 10 – foglio di mappa 43 particella 224 – profondità 40 m – codice univoco CNP13243 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7389 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3965)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Bolla Franco Luigi (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Revello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 8 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Revello, in via Sant'Ilario – foglio di mappa 41 particella 158 – profondità 50 m – codice univoco CNP13244 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7390 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3967)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Dalmasso Aldo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Revello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 5 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Revello, in via San Carlo 1 – foglio di mappa 22 particella 186 – profondità 50 m – codice univoco CNP13331 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7391 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3968)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Isaia Gimmy (omissis), in nome proprio e per conto di: RAMONDINI MARGHERITA (omissis), BOSCHERO LUCIANO (omissis), PEROTTO BARTOLOMEO (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Melle ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,1 dalla seguente captazione:

- Fontanile sito nel comune di Melle – foglio di mappa 16 particella 13 – codice univoco CNS10503 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 8121 del 7.12. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3971)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Saggiorato Roberto (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Pagno ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1 dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Pagno, in località Comba Barnette – foglio di mappa 7 particella 139 – codice univoco CNS10505 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7392 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3974)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Osella Bartolo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso agricolo la portata media di 0,0283 l/s dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Racconigi, in via Stramiano 45 – foglio di mappa 30 particella 192 – profondità 20 m – codice univoco CNP13367 – portata massima 1,6 l/s – portata media 0,0283 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7393 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3979)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Chiapello Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Busca ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,52 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Busca – foglio di mappa 58 particella 17 – profondità 50 m – codice univoco CNP13391 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo li, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7394 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3982)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Basso Silvio (omissis), in nome proprio e per conto di: Basso Giovanna (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali, nel comune di Roccaforte Mondovì ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 2,26 dalle seguenti captazioni:

Acqua superficiale sita nel comune di Roccaforte Mondovì, in località Case Sargenti – foglio di mappa 46 particella 102 – codice univoco CNA11638 ad uso agricolo: irrigazione e abbeveraggio bestiame;

• Acqua superficiale sita nel comune di Roccaforte Mondovì, in località Case Sargenti – foglio di mappa 46 particella 101 – codice univoco CNA11639 ad uso agricolo: irrigazione e abbeveraggio bestiame;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7395 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3988)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Tassone Giuseppe (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Peveragno ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,35 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Peveragno, in località Santa Margherita – foglio di mappa 14 particella 53 – profondità 10 m – codice univoco CNP13549 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7396 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3991)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'azienda Ciriotti Luca (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Santo Stefano Belbo ad uso agricolo la portata media di 0,0254 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Santo Stefano Belbo, in località Bauda – foglio di mappa 7 particella 12 – profondità 9 m – codice univoco CNP13604 – portata massima 0,83 l/s – portata media 0,0254 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7397 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3992)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'azienda Ciriotti Luca (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Santo Stefano Belbo ad uso zootecnico la portata media di 0,1065 l/s dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Santo Stefano Belbo, in frazione Robini 57 – foglio di mappa 7 particella 81 – profondità 9 m – codice univoco CNP13605 – portata massima 0,83 l/s – portata media 0,0266 l/s – ad uso zootecnico;

Pozzo sito nel comune di Santo Stefano Belbo, in frazione Robini 57 – foglio di mappa 7 particella 81 – profondità 17 m – codice univoco CNP13606 – portata massima 0,83 l/s – portata media 0,0266 l/s – ad uso zootecnico;

Pozzo sito nel comune di Santo Stefano Belbo, in frazione Robini 57 – foglio di mappa 7 particella 80 – profondità 13 m – codice univoco CNP13607 – portata massima 0,83 l/s – portata media 0,0266 l/s – ad uso zootecnico;

Pozzo sito nel comune di Santo Stefano Belbo, in frazione Robini 57 – foglio di mappa 7 particella 80 – profondità 10 m – codice univoco CNP13608 – portata massima 0,83 l/s – portata media 0,0266 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7398 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3996)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Ambrogio Guido Pietro (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Revello ad uso zootecnico la portata media di 0,0793 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Revello, in frazione San Firmino - via Revalanca – foglio di mappa 13 particella 113 – profondità 25 m – codice univoco CNP13668 – portata massima 5 l/s – portata media 0,0793 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7399 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3997)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Rolando Mauro (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 5 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in via della Croce 50 – foglio di mappa 42 particella 68 e 40 – profondità 50 m – codice univoco CNP13759 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7400 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3998)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Vottero Antonio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Envie ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 5,4 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Envie, in via Signoretta – foglio di mappa 5 particella 47 – profondità 40 m – codice univoco CNP13710 ad uso agricolo: irrigazione;

Pozzo sito nel comune di Envie, in località Signoretta – foglio di mappa 7 particella 80 – profondità 40 m – codice univoco CNP13760 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7401 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 3999)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Ambrogio F.lli Bernardo, Guido e Flavio S.S. (omissis), in nome proprio e per conto di: AMBROGIO SILVIO (omissis), ARIAUDO BARTOLO (omissis), ARIAUDO CATERINA (omissis), BRUNO BARTOLOMEO (omissis), CARENA FRANCO (omissis), CARENA RENATO (omissis), CHIAVASSA GINCARLO (omissis), GHIGO BARTOLOMEO (omissis), GULLINO MICHELE (omissis), MARENGO GIOACHINO (omissis), MONDINO GIORGIO (omissis), SERRA GIOVANNI (omissis), TRUCCO MAURO (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 146,6338 dalle seguenti captazioni:

dal rio Boetto nel comune di Fossano, in frazione San Lorenzo – foglio di mappa 40 particella 46 – codice univoco CNA10242 ad uso agricolo: irrigazione;

dal rio Boetto nel comune di Fossano, in frazione San Lorenzo – foglio di mappa 40 particella 42 – codice univoco CNA10243 ad uso agricolo: irrigazione;;

dal rio Boetto nel comune di Fossano, in frazione San Lorenzo – foglio di mappa 39 particella 40 – codice univoco CNA10244 ad uso agricolo: irrigazione;;

dal rio Boetto nel comune di Fossano, in frazione San Lorenzo – foglio di mappa 39 particella 4 – codice univoco CNA10245 ad uso agricolo: irrigazione;;

dal rio Boetto nel comune di Fossano, in frazione San Lorenzo – foglio di mappa 38 particella 47 – codice univoco CNA10246 ad uso agricolo: irrigazione;;

• dal rio Boetto nel comune di Fossano, in frazione San Lorenzo – foglio di mappa 38 particella 35 – codice univoco CNA10247 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7402 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 4001)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire al signor Castagno Bartolomeo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Costigliole Saluzzo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,5796 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Costigliole Saluzzo, in via Piasco 55/B – foglio di mappa 9 particella 175 – profondità 5 m – codice univoco CNP13741 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7403 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 4002)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Borghino Paolo (omissis), in nome proprio e per conto di: Borghino Fabrizio (C.F. BRGFRZ81M22H727C), Borghino Michela (C.F. BRGMHL86S53H727I), la concessione di derivare da acque superficiali e acque sotterranee, nei comuni di Sanfront e di Gambasca ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 1,8 dalle seguenti captazioni:

dal rio del Serro nel comune di Sanfront, in frazione Serro – foglio di mappa 28 particella 652 e 313 – codice univoco CNA10236 ad uso agricolo: irrigazione;

dal rio del Serro nel comune di Sanfront, in frazione Serro – foglio di mappa 28 particella 216 – codice univoco CNA10237 ad uso agricolo: irrigazione;;

dal combale dei Nari nel comune di Gambasca – foglio di mappa 4 particella 875 – codice univoco CNA10250 ad uso agricolo: irrigazione;;

• Sorgente sita nel comune di Sanfront, in località Costa Bella – foglio di mappa 18 particella 66, 67 e 36 – codice univoco CNS10928 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7404 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 4007)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Monge Claudio (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 12,59 dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Savigliano, in località Crocietta – foglio di mappa 25 particella 91 – profondità 30 m – codice univoco CNP13761 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7405 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 4008)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Zumbo Mattia (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali e acque sotterranee, nel comune di Sanfront ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 0,87 dalle seguenti captazioni:

dal Rio del Serro nel comune di Sanfront, in frazione Serro – foglio di mappa 28 particella 652 e 313 – codice univoco CNA10236 ad uso agricolo: irrigazione;

dal Rio del Serro nel comune di Sanfront, in frazione Serro – foglio di mappa 28 particella 216 – codice univoco CNA10237 ad uso agricolo: irrigazione;;

• Sorgente sita nel comune di Sanfront, in frazione Serro – foglio di mappa 28 particella 513 – codice univoco CNS10896 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 7406 del 9.11. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 4009)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Tortone Mauro (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cavallerleone ad uso zootecnico la portata media di 0,0476 l/s dalla seguente captazione:

Pozzo sito nel comune di Cavallerleone – foglio di mappa 14 particella 295 – profondità 9 m – codice univoco CNP13758 – portata massima 0,05 l/s – portata media 0,0476 l/s – ad uso zootecnico. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) determinazione n. 6924 del 19.10. 2010 AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO – SETTORE RISORSE NATURALI (omissis) (Concessione preferenziale n. 4012)

Il Dirigente del Settore
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Bollati Michele (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Scarnafigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 9,5 dalle seguenti captazioni:

Pozzo sito nel comune di Scarnafigi, in via Saluzzo – foglio di mappa 17 particella 87 – profondità 30 m – codice univoco CNP13772 ad uso agricolo: antibrina;

Pozzo sito nel comune di Scarnafigi, in via Saluzzo – foglio di mappa 25 particella 2023 – profondità 30 m – codice univoco CNP13773 ad uso agricolo: antibrina;. (omissis) Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo lì, 07.02.2011

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami